PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA Richiedente FERA s.r.l.

Osservazioni

Savona, 22 Aprile 2024

Premessa

Pur essendo favorevoli alle energie rinnovabili con posizioni già ampiamente conosciute, le Associazioni firmatarie hanno ampliamente criticato le proposte di impianti eolici in aree ricche dal punto di vista naturalistico, nel cuore del biocorridoio Alpi- Appennini e all'interno di una Rete Ecologica ligure composta da numerose "Zone Speciali di conservazione, "Aree protette provinciali", "Siti della Rete natura 2000", corridoi per l'avifauna.
Come gli scriventi hanno precedentemente espresso nelle lettere tecniche relative alle osservazioni di precedenti progetti, ***"soltanto una accurata analisi per area vasta dell'impatto cumulativo dei impianti eolici presenti e proposti sul territorio in oggetto potrà essere in grado di valutare l'impatto ambientale di questi progetti e di pianificare le necessarie misure di mitigazione di questi impianti nell'area".***

Come già osservato nei procedenti procedimenti inerenti progetti di parchi eolici nell'areale dell'entroterra savonese, si evidenziavano tra le altre cose:

- **un sovraffollamento progettuale dell'areale** di crinale e valico e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *"la risoluzione di un problema multilivello come questo";*

- la richiesta di un'analisi territoriale a sistema con lo *"studio della potenzialità eolica massima dell'area interessata dai progetti, con criteri scientificamente sostenuti e rintracciabili, a garanzia della tutela della biodiversità, dell'ambiente e del paesaggio, attraverso un percorso di VAS o equipollente, partecipato localmente con tutti i portatori di interesse, pubblici e privati".*

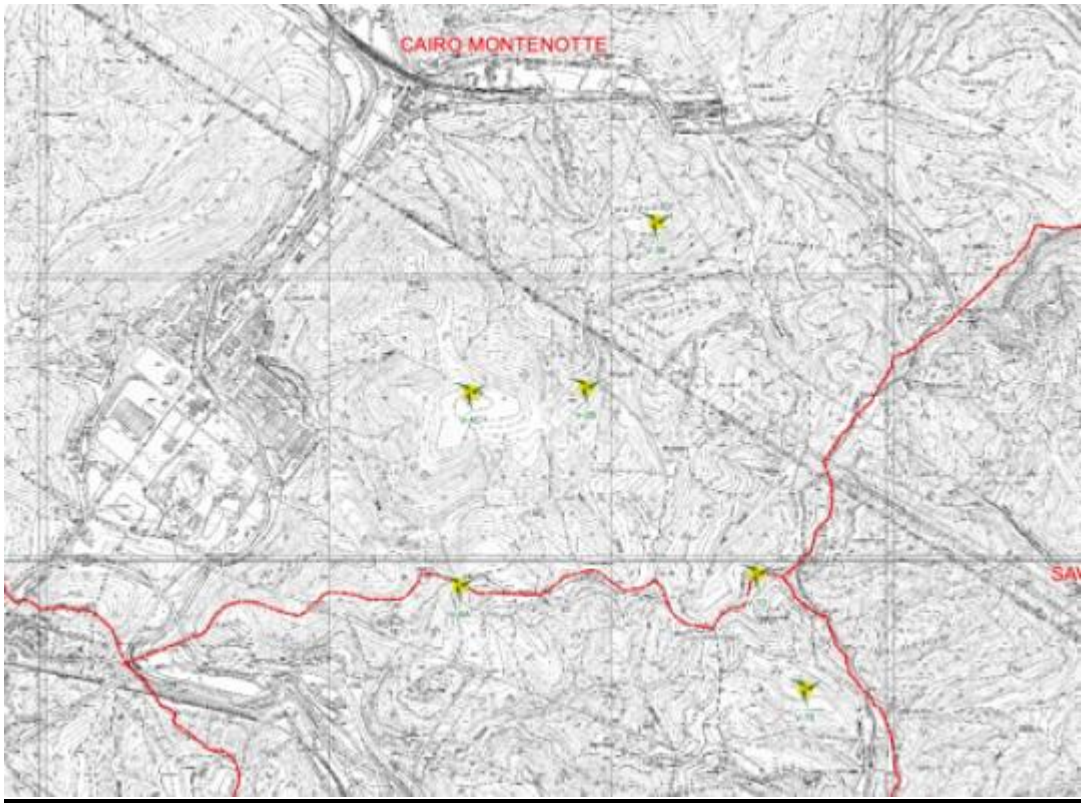
Queste osservazioni vogliono colmare una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela.**

In primis si pone all'attenzione per un confronto tra la proposta in oggetto e quella precedente proposta dalla Società DA1 s.r.l. che ha presentato un progetto che consiste

nell'Installazione di 6 aerogeneratori di potenza 4,5 MW ciascuno, altezza al mozzo pari a 112 metri e diametro del rotore pari a 136 metri per un totale di 27 MW

E qui sotto meglio indicati come ciascuna posizione:

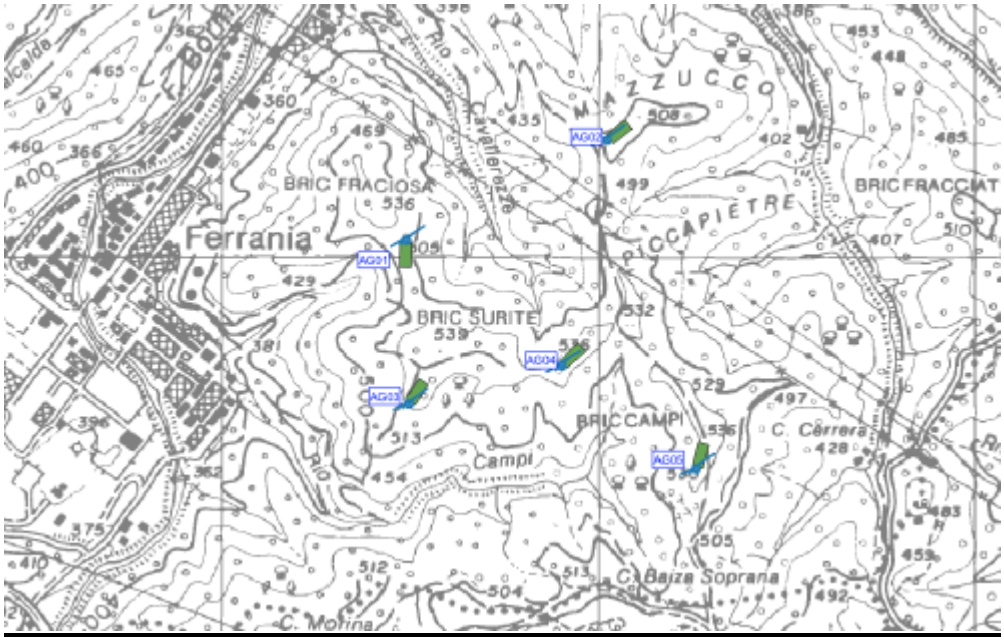
Name	Comune	Foglio	Mappale	AREA ASSERVITA [m²]	PROPRIETARI
WTG V-1D	ALTARE	3	11	360.00	[redacted]
WTG V-2B	CAIRO MONTENOTTE	89	12	360.00	[redacted] a CAIRO MONTENOTTE (SV) il 10/05/1942
WTG V-3B	CAIRO MONTENOTTE	84	147	360.00	[redacted] 10/05/1942
WTG V-4C	CAIRO MONTENOTTE	89	12	360.00	[redacted] 10/05/1942
WTG V-6A	ALTARE	2	6	270.00	[redacted] 08/05/1957
		2	8	62.00	[redacted] 08/05/1957
	CAIRO MONTENOTTE	88	7	28.00	[redacted] 08/05/1957
WTG V-7E	ALTARE	3	44	337.00	[redacted]
		3	43	23.00	[redacted]



E quello ora proposto da FERA s.r.l. che ha presentato un progetto che consiste nell'Installazione di 5 aerogeneratori di potenza 4,5 MW ciascuno, altezza al mozzo pari a 112 metri e diametro del rotore pari a 136 metri per un totale di 22.5 MW

E qui sotto meglio indicati come ciascuna posizione:

AEROGENERATORI	COMUNE	FOGLIO	MAPPALI
AG01	Cairo Montenotte	83	106
AG02	Cairo Montenotte	84	147
AG03	Cairo Montenotte	83	106
AG04	Cairo Montenotte	89	12
AG05	Cairo Montenotte	89	12



A tal riguardo, si osserva che
3 degli aerogeneratori proposti ricadono negli stessi Fogli catastali e mappali (FG 89 mappali 12 e FG 84 mappale 147), mentre gi altri due vengono collocati più vicini agli altri proposti nel Foglio 83 mappale 106.

PREMESSA: Normative e Giurisprudenza amministrativa.
L'art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 sull'attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla *promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili* prevede l'emanazione di una specifica "*disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi*".
La disciplina prevista nelle norme delegate ha trovato la sua esplicitazione nel Decreto Legislativo n.199 del 08/11/2021 e ss.mm.ii. che tra le sue finalità "ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili".
Tra le disposizioni per accelerare il percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire, come previsto nella legge delega citata, i "**principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili**" **al fine di minimizzare gli impatti sul patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale agricolo-forestale e individuare in via prioritaria aree degradate e già artificializzate** (commi 1, 3 e 8 dell' art. 20 del D.Lgs n 199/2021) .
Infatti, Il Decreto n.199 ha previsto all'art. 20 comma 1 che le aree idonee e non idonee all'insediamento di impianti FER vengano individuate da normative regionali previa decretazione governativa che definisce principi, modalità e criteri. Nelle more dell'emanazione della decretazione statale, vige il regime transitorio definito dall'articolo 20 comma 8 del D.lgs n 199/2021 che prevede alla lettera c) quater le aree non idonee. Non idoneità dovuta a tutele per i Beni Culturali e Paesaggistici e per le aree di Uso civico. Tutele previste sia per le porzioni di territorio interne ai perimetri di essi sia per le superfici che si trovano nella "*fascia di rispetto dei*

Beni culturali e di quei Beni Paesaggistici di notevole interesse pubblico (ex art 136 del D.Lgs n 42/2004) determinata considerando dal loro perimetro una distanza di tre chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici".
Le Linee guida nazionali "per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" definite nel Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010 e ss.mm.ii) oltre all'individuazione delle aree idonee e non idonee da parte delle Regioni, nell'Allegato 4, prevedono anche il " corretto inserimento degli impianti eolici nel Paesaggio e sul territorio". La Parte IV invece al punto 17.1 chiarisce che *"…L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso… la ricognizione delle disposizioni volte alla* ***tutela*** *dell'****ambiente****, del* ***paesaggio****, del* ***patrimonio storico e artistico****, delle* ***tradizioni agroalimentari*** *locali, della* ***biodiversità*** *e del* ***paesaggio rurale*** *che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una* ***elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione****". In particolare, nelle* ***aree individuate come non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all'autorizzazione per l'insediamento dell'impianto FER diviene alta"****.*
Anche la giurisprudenza amministrativa valutando pareri motivati, puntuali e concreti a sostegno delle Tutele del Patrimonio Culturale, ha confermato questa previsione di diniego delle autorizzazioni (ex multis Sentenza TAR Sardegna Sez II, 30.01.2024, n. 63 e Consiglio di Stato Sez IV 4 aprile 2022, n. 2464; Consiglio di Stato Sezione VI 23 settembre 2022, n. 08167).
Inoltre, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è proteso, oltre alla garanzia delle tutele, anche al bilanciamento dei diversi valori e beni di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali, biodiversità, ecosistemi e ambiente e nel riconoscimento del maggior favore verso gli interessi pubblici rispetto a quelli privati).
Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023 sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. *"La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del* ***paesaggio costituisce****, pur sempre,* ***un valore di speciale ed elevato rango costituzionale****, la qual cosa giustifica il* ***complesso e articolato sistema di protezione*** *che le normative di settore offrono* ***per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento****, mentre – per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei princìpi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale"*.
E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : *"Nello specifico campo d'interesse della vicenda, se è innegabile che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale,* ***risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, "specialmente in vista del contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio.*** *Nell'esercizio della funzione di tutela,* ***l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l'ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento****" (TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).*

Osservazioni.
La NON IDONEITA' dell'area in cui è progettato l'impianto eolico industriale.

Dalla RELAZIONE ISTRUTTORIA n. S969 del 21/11/2023 Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) OGGETTO: **PARCO EOLICO BRIC SURITE. Cairo Montenotte e Altare (SV)** Proponente: **DA1 S.r.l., ….emerge che**

- **Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Cairo Montenotte. *Tutte le WTG e le aree interessate dal cantiere si collocano in zone Ebo - Zone ricoperte da manto arboreo prevalentemente ceduo per le quali si prevede il mantenimento ed eventualmente il miglioramento del bosco.***

- ***Misure di mitigazione proposte***

Durante i rilievi effettuati in loco si è riscontrata la presenza delle seguenti specie: *Festuca gr. rubra*, *Festuca gr. ovina*, *Bromus hordeaceus*, *Onobrychis viciifolia*, *Hippocrepis comosa*, *Galium verum*, *Ornithogalum umbellatum*, *Genista tinctoria*, *Leontodon hispidus*, *Armeria maritima*, *Holcus lanatus*, *Agrostis stolonifera*.

- ***Paesaggio***

*Le linee d'impatto potenziale: sono costituite dall'intrusione nel paesaggio visibile di nuovi **elementi potenzialmente negativi sul piano estetico-percettivo**. **L'impatto generato dalle azioni di progetto ha un prevalente segno negativo a causa dell'intrusione di opere nel contesto esistente.***

- Biodiversità

*4) I monitoraggi avifaunistici, seppur incompleti, fin qui effettuati, hanno già consentito di **individuare 2 rotte preferenziali di passaggio riferite all'avifauna migratrice**, che integrate con le informazioni derivanti dai monitoraggi in corso e futuri consentiranno di definire il quadro del fenomeno di interesse che sarà quindi possibile valutare correttamente solo alla luce di un quadro conoscitivo completo.*
*5) **Le indagini floristiche sono state effettuate in una singola giornata del settembre 2023, quindi non in periodo idoneo ad una completa caratterizzazione floristica**. Le stesse hanno comunque consentito di individuare nei pressi del punto pala V-1D la presenza di zone prative afferibili all'habitat prioritario Natura 2000 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)" con presenza dell'orchidea Spiranthes spiralis. A tal proposito, si evidenzia che i monitoraggi naturalistici ante operam dovrebbero essere utilizzati quale indicazione per la formulazione delle soluzioni progettuali meno impattanti con particolare riferimento alle emergenze presenti: nel caso specifico quindi l'assenza di informazioni non consente di escludere eventuali ulteriori elementi da tutelare e la formulazione attuale del progetto non prevede soluzioni (es modifica ad hoc del posizionamento del punto torre) atte alla tutela dell'habitat di pregio individuato.*
*8) In merito alla richiesta di approfondimenti sulla fauna minore interessata dal progetto, viene riferita l'assenza di segnalazioni nell'area da parte del Database regionale Li.Bi.Oss. **Si evidenzia, a tal proposito, che le segnalazioni della suddetta banca dati non devono essere considerate esaustive al fine dell'inquadramento preliminare ambientale riferito alla biodiversità ai sensi dall'All. IV bis alla parte II dell D.Lgs. 152/2006.** Inoltre, si riscontra che ad oggi per la componente sulla quale è stata fatta richiesta di approfondimenti sono stati prospettati monitoraggi riferiti ai soli anfibi, a partire da febbraio 2024. …*

- ***REGIONE LIGURIA – Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, protette e marine, Parchi e Biodiversità***

In riferimento alle analisi sulla componenti vegetali, a livello di specie e i habitat, si riscontrano le indagini svolte nel mese di settembre delle indagini su campo, con valutazioni qualitative e quantitative, mediante rilievi fitosociologici, ***che hanno permesso di riscontrare la presenza di almeno due habitat riconducibili alla Direttiva 92/43 (Boschi di Castanea sativa – cod. 9260 e Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (festucobrometalia – cod. 6210)****. ……..*

nonché approfondire alcuni aspetti riguardanti la vegetazione, mediante rilievi fitosociologici da svolgere nel periodo primaverile, …….

… alla luce del quadro complessivo ***sarà così possibile valutare la potenziale incidenza di alcuni aerogeneratori, e del parco eolico ij generale, sulla rotta migratoria segnalata, nonché l'impatto cumulativo sull'area vasta, attualmente interessata da diversi altri aerogeneratori.***

- ***REGIONE LIGURIA – Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo***

Sulla base della documentazione trasmessa si osserva che l'opera consiste in manufatti di dimensioni ragguardevoli, specie in altezza, con elementi mobili e la creazione di un sistema viario articolato in ambito boscato, distribuiti su porzioni di territorio estese, implicando una trasformazione territoriale diffusa, atta a creare un'elevata condizione di intervisibilità, che deve essere convenientemente valutata. La realizzazione del nuovo parco eolico comporta la trasformazione di oltre 250 ettari, costituiti da terreni in gran parte boscati. Non ultimo costituisce criticità paesaggistica la scelta dell'area di intervento prossima alla Riserva Naturale regionale dell'Adelasia, che risulta contornata altresì da altri importanti episodi antropici quali la Ferrania a ponente e la A6 verso Sud. Alla scala territoriale di rilievo dello stato attuale sono altresì rilevabili importanti alterazioni morfologiche, sottrazione di copertura boscata, perdita prevedibilmente irreversibile della naturalità dei luoghi.

In riferimento al riassetto dei tramiti carrabili collegati fra loro con piazzole di servizio permanenti e di cantiere, potenzialmente costituenti un innovativo reticolo di penetrazione viaria, si rileva la possibile non coerenza con la disciplina di cui all'art, 52 delle Norme di Attuazione del vigente Piano di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), laddove vieta l'apertura di nuove strade.

Gli effetti cumulativi dovuti alla presenza di molti impianti all'intorno, come altresì relazionato nella documentazione trasmessa, induce la considerazione dell'opportunità di conservare una pausa tra le dorsali e crinali impegnati da AEG nel territorio interno del savonese; in particolare la coppia di AEG 'Surite del Cuculo' in comune di Cairo Montenotte e SAVONA risulta in ravvicinata contiguità ai 6 AEG in oggetto.

Pertanto si rilevano criticità non mitigabili anche per questo progetto che interessa le stesse aree.

Osservazioni.

Possibile CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Parte IV

INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

16. Criteri generali
16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:
*c) **il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio,** sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, …….
16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l'Allegato 4 individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità all'Allegato 4 delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione favorevole del progetto.

Per quanto riguarda il profilo relativo al consumo di suolo, si rileva quanto disposto **dall'art.34 comma 5 del Dlgs 152/2006, in merito alle procedure di V.I.A., riguardo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione urbanistica prevede anche l'obiettivo di arrestare il consumo di suolo, punto di fondamentale importanza nel contesto sinergico con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia tra i quali i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali**.

Alla luce di quanto esaminato e delle osservazioni acquisite e redatte congiuntamente, si ritiene di dover evidenziare diversi elementi di criticità che portano a esprimere incidenze negative su habitat, specie e sul paesaggio, nonché incongruenze in merito alla realizzazione del progetto con la salvaguardia delle a biodiversità e del consumo di suolo.

Possibile CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Parte IV
INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO
17. Aree non idonee
17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3.

Possibile CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Allegato 3 (paragrafo 17)
Criteri per l'individuazione di aree non idonee

a) *l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito*;

e*) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area*;

f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:
- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; ***aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette****; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;*
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

L'impatto della proposta progettuale con gli elementi della Rete Natura 2000 e le rotte migratorie.

Nella relazione di incidenza ambientale contenuta nel progetto si legge:
che nella presente Relazione di Incidenza Ambientale si sarebbero seguiti i "Criteri e indirizzi procedurali per l'applicazione delle Valutazioni di Incidenza" di cui all'Allegato A del DGR 328 del 07/04/2006 Art. 5 DPR 357/97 in sostituzione del DGR 646 del 08/06/2001.

Osservazioni.

Si osserva che la procedura debba essere redatta per quanto riguarda i criteri e gli indirizzi procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza, alla delibera di Giunta regionale n.30 del 18 Gennaio 2013 e s.m.i. (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19/03/2021 N. 211 Legge regionale n. 28/2009. Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e modifica della d.G.R. n. 30/2013. Approvazione del nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza).

Nella relazione di incidenza ambientale contenuta nel progetto si evince che non vengono citati gli IMPATTI DIRETTI ED INDIRETTI CON LA RISERVA NATURALE REGIONALE DELL'ADELASIA E DELLE RELATIVE MDC E LE NORME DEL PIANO DI GESTIONE
Piano di Gestione integrato della Z.S.C. IT1322304 "ROCCA DELL'ADELASIA" e della Riserva naturale regionale dell'Adelasia - Legge regionale 28 del 10 luglio 2009, art. 5. e legge regionale 65 del 28 Dicembre 2009, art. 4 - **Delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 28/09/2023 e**

del Piano di Gestione della Z.S.C. IT1322326 “Foresta di Cadibona” - Legge regionale 28 del 10 luglio 2009, art. 5. - **Delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 28/09/2023**.

Premesso che
L’area di progetto interferisce con le ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA MEDITERRANEA MISURE DI CONSERVAZIONE approvate con DGR 4 luglio 2017 n. 537 (testo collazionato dagli Uffici regionali con le DGR 3 febbraio 2015 n. 73, 20 maggio 2016 n. 16)

A tal riguardo si osserva che

Articolo 1 (Divieti e obblighi)
*Approvazione e/o realizzazione di interventi, progetti e piani. A) **E’ fatto divieto di approvazione, fatto salvo quanto previsto dall’art.5 commi 9 e 10 del D.P.R. n.357/97, o realizzazione di interventi, progetti e piani che comportino: • la trasformazione, la frammentazione, il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie prioritarie per le quali ciascun sito della Rete Natura 2000 è stato identificato • la distruzione o il degrado**, così come definito dalla “Guida all’interpretazione dell’Art.6 della Direttiva Habitat”, degli habitat target per ciascun SIC, così come individuati nella D.G.R. 1687/09, per i quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 4 e 3; • perturbazioni sullo stato di conservazione delle specie target per ciascun SIC, così come definito dalla “Guida all’interpretazione dell’art.6 della Direttiva Habitat”, individuati nella D.G.R. 1687/09, per le quali risulti alta priorità di conservazione e ruolo del sito 1 e 2.*

4. *Regolamenti. Gli Enti gestori dei siti Natura 2000 nel pieno rispetto delle finalità di conservazione e miglioramento di habitat e specie dei Siti e ai sensi dell’articolo 11 comma 1 lettera d) l.r. 28/09, dovranno regolamentare entro 12 mesi dall'approvazione del presente documento, fino all'adozione dei piani di gestione ove necessari, e laddove non siano già in vigore apposite specifiche misure regolamentari, le attività di:*
5. ***Interventi ed attività non ammessi**. **Nei Siti Rete Natura 2000 di cui al comma 1, fermi restando quanto riportato all’art.12 D.P.R 357/97 non sono ammessi**:*
*c) **eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica**, così come disposto dall'art. 2, comma 4, lettera d) del D.M. 17/2007, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata e abbeveratoi tradizionali in legno o pietra, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili, **piantate e boschetti, ambienti ecotonali;***

IT1322304 ROCCA DELL’ADELASIA MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE 1. Il piano di gestione previsto dalla Legge Regionale 65 del 28 dicembre 2009 “Istituzione della Riserva Naturale Regionale Adelasia nel comune di Cairo Montenotte” dovrà essere coerente con le seguenti misure di conservazione

2. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie presenti nel sito IT1322304 “Rocca dell’Adelasia”, valgono su tutto il territorio del sito le seguenti misure specifiche: DIVIETI:
*b. eradicazione di piante di alto fusto e delle ceppaie vive o morte nelle aree boscate, salvo che gli interventi di eradicazione di specie alloctone invasive e/o interventi finalizzati alla conservazione di habitat o habitat di specie sottoposti a valutazione di incidenza e/o interventi previsti per motivi fitosanitari e/o di pubblica utilità; c. **trasformazione delle aree boscate e alterazione del sottobosco;***

il Piano di Gestione della Z.S.C. IT1322326 “Foresta di Cadibona” - Legge regionale 28 del 10 luglio 2009, art. 5. - **Delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 28/09/2023.**

Articolo 1
*Le disposizioni contenute nei successivi titoli, in coerenza con le Misure di Conservazione Regionali sono volte a garantire: a**) il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali, delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario e dell’integrità complessiva dei Siti della Rete Natura 2000 indicati nel presente articolo, quale elemento della Rete Ecologica Regionale**; b) **la conservazione attiva dei paesaggi culturali locali prevalentemente a carattere silvo-pastorale, caratterizzati dalla presenza di un mosaico di aree naturali e seminaturali alternate a formazioni forestali e dalla permanenza di beni di valore storico testimoniale, in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze 2000) e dalla Strategia Nazionale della Biodiversità (2010)**; c) il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il presidio e la conservazione degli habitat naturali e dei paesaggi culturali locali.*

Articolo 4 divieti generali:
*4.1. **In tutto l’area protetta sono attuati i divieti elencati dall’art. 21 della 157/1992** (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed i divieti definiti dall’art. 42 della l.r. 12/1995 (Riordino delle aree protette) di seguito elencati ed integrati.*
raccolta e danneggiamento delle specie floristiche; sono fatte salve operazioni normalmente connesse con le attività agro-silvo-pastorali, le azioni svolte dall’Ente area protetta o da terzi da esso autorizzati a fini di ricerca scientifica, di monitoraggio, di tutela della biodiversità, le attività svolte all’interno di un contesto domestico;

***…realizzazione di impianti di produzione di energia nelle zone A del area protetta. Nelle altre zone è consentita la realizzazione di impianti da energie rinnovabili, ad esclusione di quella eolica**, **entro i limiti dell’autoproduzione** definita all’art. 2 comma 2 del D.Lgs 79/1999, e comunque esclusi dalla AUA. Si richiamano gli obiettivi e le disposizioni generali dell’art. 16 e, in particolare, le deroghe previste dagli art. 16.1.3 e 16.1.5 delle Misure regolamentari per quanto riguarda le derivazioni ad uso idroelettrico e gli impianti a biomasse….*

Sempre nella relazione di incidenza (relazione avifaunistica) si evincono elementi critici o carenti tra cui

- **i risultati delle indagini naturalistiche effettuate (avifauna e chirotterofauna); sono insufficienti e non dimostrano quanto dichiarato nelle conclusioni:**
- Per l’inquadramento dell’area i dati riportati in ***2.1 Descrizione della ZSC IT1322304 “Rocca dell’Adelasia”*** fanno riferimento ai dati non aggiornati del formulario standard che era totalmente inadeguato a rappresentare la realtà delle specie presenti. I dati aggiornati sulle specie target sono da tempo consultabili sul Piano di Gestione adottato dalla Provincia di Savona e dal Comune di Cairo Montenotte.
- *Confronto indici orari di migrazione per Biancone e Falco pecchiaiolo con sito di Arenzano* (progetto Migrans). Vengono riportati gli indici su un confronto mensile ma per essere reale il confronto dovrebbe essere fatto a parità di date di osservazione.
- Il basso valore di passaggio migratorio riscontrato (non solo dei rapaci) non dovrebbe servire ad affermare che la zona non è interessata da flussi migratori sula base di un solo anno di osservazioni (tanto più se già ben nota al mondo venatorio da decenni). Anche se

è verosimile che per i rapaci migranti non costituisca un punto nodale, ma anderebbe meglio considerato l'impatto per effetto barriera che si sommerà nel tempo agli altri impianti previsti per l'area anche per i rapaci nidificanti.

Impatti su Habitat e specie

Lo studio di impatto disponibile e di lettura non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle **indagini naturalistiche dettagliate** soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal Dlgs 152/06), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").

Come già accennato, i risultati dell'indagine ornitologica condotta nell'area in località Ferrania (Comune di Cairo Montenotte), che illustra i dati raccolti nel 2023 (e dicembre 2022); **contraddicono l'importanza della rotta migratoria presente da decenni e decenni e quindi i dati proposti risultano insufficienti per dimostrare quanto dichiarato che *Il flusso migratorio nei pressi del sito d'impianto appare di modesta/scarsa entità:***

Osservazioni di contrarietà a quanto dichiarato a progetto inerenti "la linea Rossa"

…….analisi dell'impatto su migrazione:

La zona interessata dall'impianto si trova su una rotta principale di migrazione degli uccelli dell'Italia e su una delle rotte principali dell'Europa. Lungo questa rotta migratoria, i corsi d'acqua assieme alle aree di vegetazione nelle loro vicinanze hanno un'importanza particolare per il rifocillamento e il riposo degli uccelli migranti. Ogni loro disturbo importante può creare ripercussioni sull'insieme della migrazione e di riflesso su tutti i siti che si trovano sulla rotta.

È da considerare l'effetto cumulativo di tutti gli impianti già realizzati e previsti. Questi effetti possono essere un impedimento alle migrazioni e in generale un impedimento alla comunicazione tra i vari ecosistemi, in particolare tra i vari siti protetti della zona. La carta di tutti gli impianti nella zona suggerisce un importante impedimento alla rotta di migrazione.

Queste carenze e criticità verrebbero in parte rilevate da Arpal la quale rileva durante la fase preliminare del progetto presentato dalla società DA1 s.r.l. che:

- ***il progetto incide su una linea di migrazione indicata come non idonea alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale come da Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3/2009 ma la documentazione progettuale non riferisce di tale elemento vincolistico****.*

- Il progetto non pone evidenza dei diversi elementi della Rete Ecologica Regionale presenti sul territorio sottoposti ad interventi, si indica quindi come necessario prenderli in considerazione nelle valutazioni degli impatti.

- ***Non risultano presenti studi sugli impatti cumulativi con altri parchi riferiti alla biodiversità demandando tale aspetto ad una mera rappresentazione cartografica della presenza di altre installazioni sul territorio****.*

- ***Gli studi avifaunistici fin qui prodotti (riferiti al periodo aprile 2023 - giugno 2023) consentono di confermare la presenza di una direttrice migratoria che comprende i rapaci****. A tal proposito, si evidenzia la lacuna di informazioni riferite ai periodi fenologici non ancora indagati (migrazione autunnale, svernamento, mese di marzo per la migrazione del biancone)*

che vengono ritenute necessarie per una corretta valutazione. Tali studi sono peraltro previsti dal Proponente ma non ancora effettuati. ***Il progetto già allo stato dell'arte, risulta comunque già impattante in maniera significativa.***

-***A fronte di un notevole interessamento di aree naturali da parte delle varie opere non risultano presenti indagini floristico-vegetazionali che consentano di escludere o mitigare eventuali impatti su emergenze vegetali eventualmente presenti.***

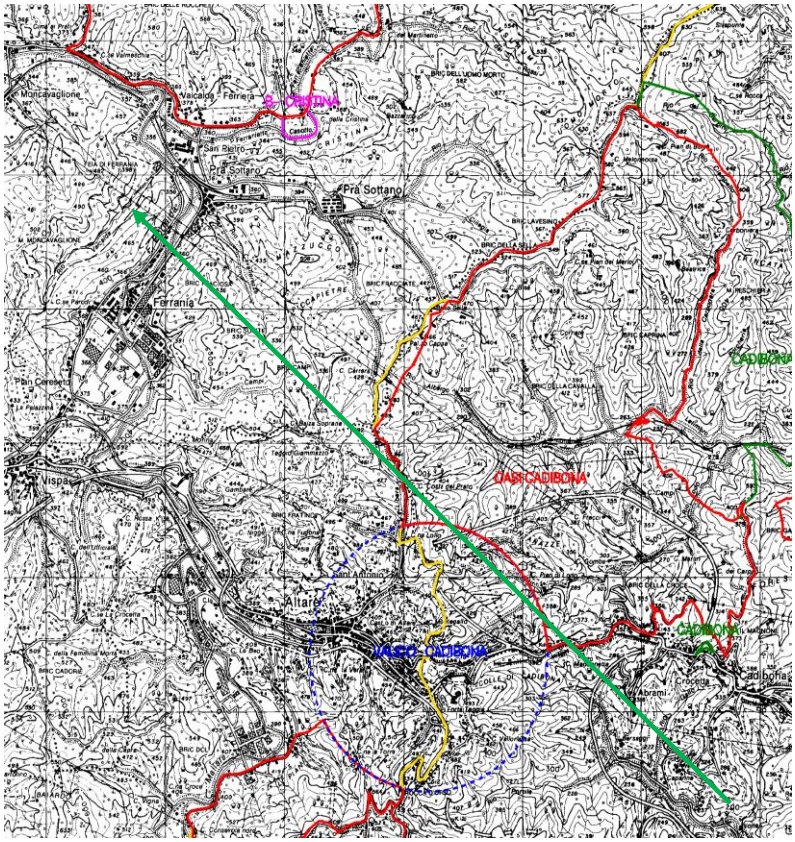
- Le considerazioni sull'assenza di anfibi e fauna minore non risultano supportate da indagini specifiche, ma solo da alcune presumibilmente di tipo opportunistico effettuate in concomitanza con altri tipi di indagine; risultano quindi necessari specifici approfondimenti, soprattutto in considerazione dell'apertura o dell'adeguamento della viabilità.

Osservazioni.

Vogliamo osservare che il sito proposto interessa una vasta area oggetto da decenni di attività venatoria al passo migratorio con presenza di vari appostamenti fissi di caccia, di cui alcuni in stato di abbandono in quanto non più utilizzati per l'entrata in vigore della 157/92 per mancanza delle distanze da strade e caseggiati.

Inoltre l'area denominata dal mondo venatorio "galera" era stata individuata come area di passaggio importante per l'avifauna dalla Provincia di Savona nei precedenti piani faunistici.

Rammentiamo che la ***Regione Liguria è interessata da notevoli e diffuse rotte migratorie e che la localizzazione degli impianti non deve avvenire lungo le traiettorie conosciute, e comunque deve essere posta particolare attenzione all'effetto cumulativo che si genera quando diversi aerogeneratori sono realizzati a breve distanza venendo a creare un effetto barriera.*** *(vedi quelli di naso di gatto, di stella, di cairo montenotte e poi di Monte baraccone)*



Fonte estratti catografici. In verde la linea migratoria.

Si rammenta che la proposta progettuale contrasta con la delibera di consiglio regionale n. 3 del 03/02/2009, tuttora vigente dove recita : ***"…mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale……La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti..";***

Si osserva che l'area rientra in una zona di rotta migratoria. Difatti le località Prà Sottano e le sottostanti Chiappe e Teggio Gianmazzo ricadenti nei comuni di Altare Cairo Montenotte e Savona, **sono oggetto di rotta passaggio di avifauna migratoria (presenza di diverse zone per appostamenti alla caccia migratoria)** . La zona è adiacente all'oasi di protezione del Cadibona ricadenti nel valico montano del Colle di Cadibona. La linea migratoria indicata come area non idonea sul vs sito cartografico, rappresenta solamente la parte bassa che attraversa il valico del Cadibona, **mentre invece non vengono indicate le rotte migratorie che si sviluppano nella parte inferiore nelle località Chiappe e Teggio Gianmazzo e superiore in direzione delle località citate di Prà Sottano , Bric della Sella.**

Presenza di tali rotte viene confermata nel vigente piano faunistico:
" ***indicazioni di vocazionalità faunistica: cinghiale, capriolo, uccelli migratori….l'area è posta a valle dell'omonimo valico e riveste un forte interesse conservativo per la tutela della rotta di migrazione segnalata dall'I.N.F.S***.".
"i valichi montani in armonia con le risultanze di detto studio, sono localizzati solo sullo spartiacque tirrenico- padano (art. 47 L.R. 29/1994) e in ambito provinciale risultano:

- IL COLLE DI CADIBONA SULLA ROTTA MIGRATORIA VALLI BORMIDA-LETIMBRO-QUILIANO

Sempre negli studi propedeutici del Piano si legge:

> "*per quanto concerne il valico del Colle di cadibona il centro di tale area protetta quale valico montano , attualmente ricadente sulla perpendicolare della funivia a carrelli rispetto al crinale di spartiacque , può essere opportunamente spostato più a occidente* ***in località Sella di Altare****"…."****tale scelta è così motivabile****:*
> *b) la localizzazione tiene conto della distribuzione de flussi migratori. Infatti oltre alla presenza dell'area , che ricadrebbe nella nuova perimetrazione, di vecchie strutture fisse per la caccia e l'aucupio degli uccelli migratori*…"

Quindi l'area ricade nei disposti di cui all'art. 2 della legge 157/92 e art. 47 della L.R. 29/1994, come tralaltro confermato dagli stessi proponenti del progetto (vedi relazione e tavola 02.T13-aree non idonee all'eolico).

Mentre il piano faunistico vigente recita:
Valichi montani (articolo 47, comma 1 legge regionale 29/1994)
L'individuazione dei valichi montani, sottratti all'esercizio venatorio relativamente ai 1000 m circostanti, è strettamente connessa con le rotte migratorie dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S. (ora ISPRA) e più dettagliatamente delineate dalla Regione Liguria sulla base di uno studio ad hoc eseguito dall'allora Istituto di Zoologia dell'Università di Genova approvato dalla stessa con deliberazione n. 458 del 11 febbraio 1994.
I valichi montani in ambito provinciale sono:
−il Colle di Cadibona, sulla rotta migratoria Valli Bormida – Letimbro/Quiliano
Per quanto concerne il valico del Colle di Cadibona, il centro di tale area viene confermato in ***località Sella di Altare,*** *punto convenzionalmente indicato come confine dei sistemi montuosi alpino e appenninico. Trattasi anche di uno dei punti a minor quota sulla lunga costiera di spartiacque tirrenico-padano relativamente alla zona del Colle di Cadibona che, quanto ai flussi di Uccelli migratori, può considerarsi "multifocale".*
Si osserva inoltre che il danno sulle specie ornitiche non può essere determinato solo sulla base del periodo di migrazione. Colpite sono anche le specie nidificanti e quelle che

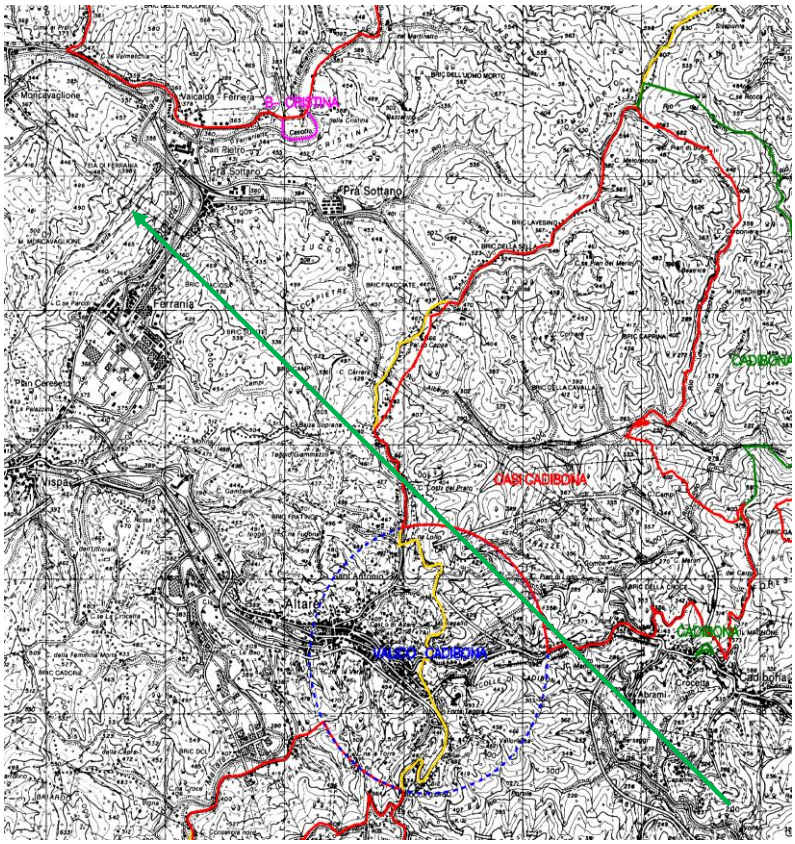
usano il territorio a scopo trofico. In questo contesto, particolare attenzione va posta alle numerose specie di interesse comunitario ed a tutte le specie di Chirotteri sono di notevole interesse conservazionistico in quanto tutte incluse negli allegati II e/o IV della direttiva 43/92/CE.
Ciò implica un 'elevata probabilità che si verifichi un'interazione ambientale negativa. Gli elementi conoscitivi forniti non sono esaustivi e rassicuranti sulla possibilità di ridurre gli impatti dell 'impianto sulle componenti indagate.

Alla luce di quanto la zona rientra a pieno titolo nelle rotte migratorie e quindi in area non idonea ad ospitare impianti eolici.
Inoltre nel progetto sono carenti e/o privi di studi specifici le indagini sull'avifauna e chirotterofauna e comunque in parte contrastanti tra quanto rilevato e le conclusioni fornite.

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/TAVOLO_8_MIGRAZIONI_completo.pdf TUTELA DELLE SPECIE MIGRATRICI E DEI PROCESSI MIGRATORI

"4.2.2. Impianti eolici L'impatto degli impianti eolici sull'avifauna è noto ed ampiamente documentato nella letteratura tecnica e scientifica (Moller et al. 2006). Il recente sviluppo che questa fonte alternativa di energia ha avuto in Europa, e più recentemente in Italia, anche in conseguenza di una maggiore presa di coscienza da parte dei governi sugli effetti del "cambiamento climatico", ha stimolato la realizzazione di una serie di studi tesi a monitorare l'eventuale effetto di queste strutture. Sia negli USA che in Nord Europa, dove lo sviluppo dell'eolico è risultato maggiore, l'argomento è oggetto di studio da diversi anni, tanto che si è arrivati a elaborare specifiche tecniche di mitigazione dell'impatto. Una rassegna piuttosto esauriente della problematica si trova in Campedelli e Tellini Florenzano (2002) e Ruggieri (2004), mentre Langston et al. (2006) contiene i risultati di una conferenza internazionale e le conseguenti raccomandazioni. Gli effetti negativi segnalati nei confronti dell'avifauna appartengono essenzialmente a due tipologie: - collisione degli animali con il rotore (effetto diretto); - disturbo a causa del rumore prodotto dall'impianto con conseguente perdita di habitat riproduttivo e/o trofico e/o di sosta durante le migrazioni unitamente a quello provocato dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. A tal riguardo anche un documento redatto dal Consiglio d'Europa (2003) riporta che i principali impatti generati dagli impianti eolici sugli uccelli, le loro risorse trofiche ed i loro habitat sono dovuti a: a) loss of, or damage to, habitat (including permanent or temporary feeding, resting, and breeding habitats); b) disturbance leading to displacement or exclusion, including barriers to movement; c) collision mortality of birds in flight. L'impatto diretto contro le turbine da parte di rapaci, grandi veleggiatori e Passeriformi, è stato documentato ampiamente negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei, tra cui Spagna, Olanda e Danimarca (Orloff e Flannery 1992, 1996, Anderson et al. 1996,1999, Johnson et al., 2000a, 2000b, Thelander e Rugge 2001).

ILLUSTRAZIONE CARTOGRAFICA RELATIVA ALL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO



Fonte estratti cartografici.

Alla luce di quanto esposto, si può affermare che la realizzazione del parco eolico comporterebbe una incidenza negativa anche nelle aree limitrofe sensibili ed in particolare con le limitrofe aree protette facenti parte della Rete Natura 2000.

Si rammenta che allo stato attuale

- ad oggi risulta in itinere il nuovo Schema di PEAR Piano energetico ambientale regionale 2030 (VAS n. 174) e, come si legge nella DGR n. 1351-2022 approvativa del relativo Rapporto ambientale, l'attuale PEAR, approvato nel 2017 per il periodo 2014- 2020, vige in virtù della novella introdotta con la l.r. n. 9/2020, per cui esso conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore dei suoi aggiornamenti;
- in tale contesto di attività pianificatoria, la carta per le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici e la documentazione ad essa associata riportano che all'interno delle aree ivi individuate inidonee non è ammissibile la realizzazione di impianti eolici di tipo industriale;
- le aree vincolate in tal senso risultano derivare dalla selezione di elementi vincolistici, territoriali e conoscitivi di cui ai criteri definiti dalla DGR n. 966/2002.

MAPPATURA DELLE AREE NON IDONEE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI EOLICI DI TIPO INDUSTRIALE

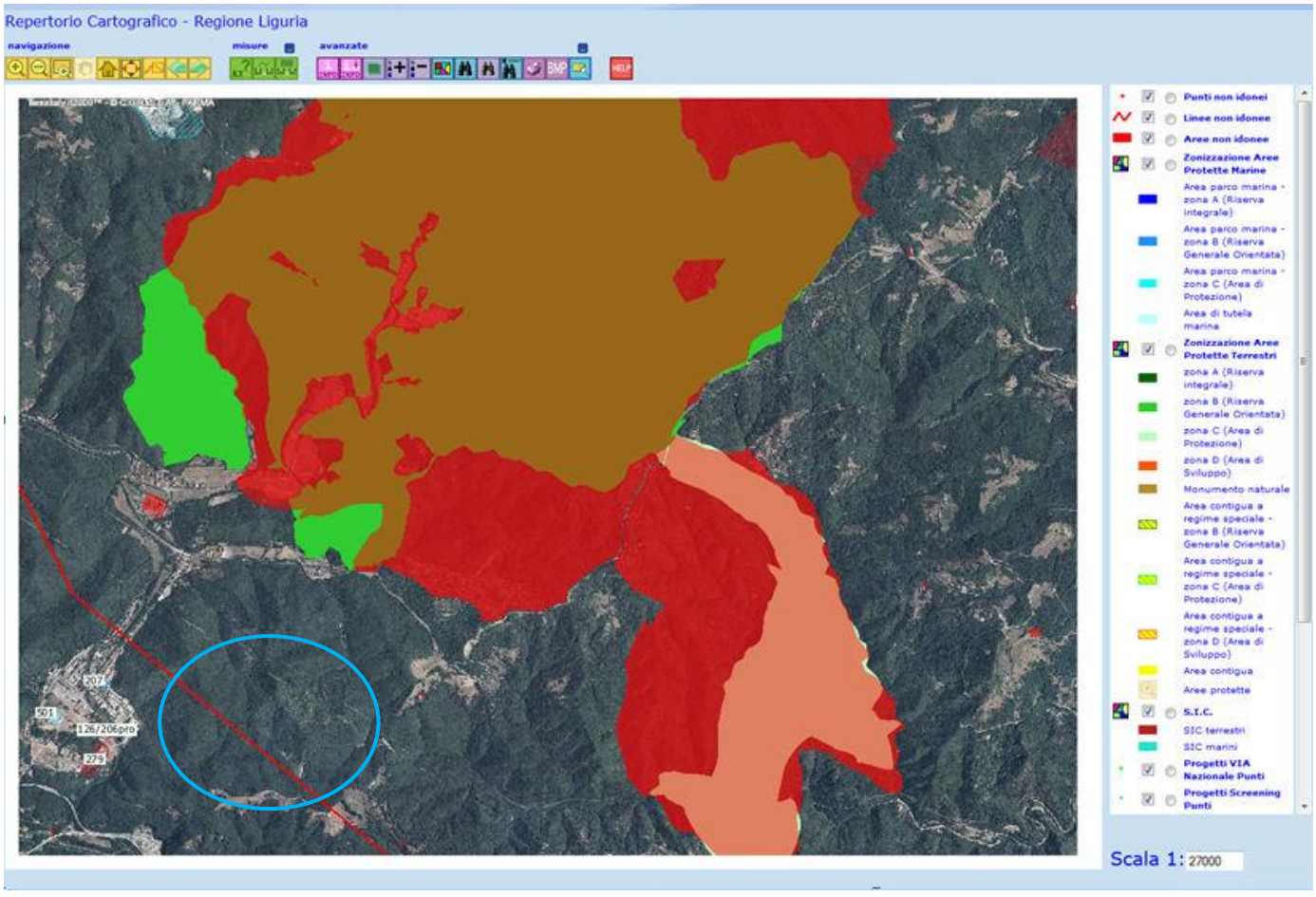
La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla ex deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:

1. ***Esclusione delle zone importanti per l'avifauna dalla carta bionaturalistica 2007 (B28 avif. areale);***

2. ***Esclusione delle aree comprese nel sistema delle connessioni ecologiche della Rete Natura 2000 in presenza di specie potenzialmente sensibili all'installazione di impianti eolici;***

3. Verifica dell'accessibilità stradale dei crinali inclusi nei siti potenzialmente idonei alla realizzazione di impianti eolici (strade extraurbane secondarie, non classificate e tracciati di crinale);

La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti. Ovviamente una distanza così ravvicinata con un impianto di tale dimensione rientra nella variabilità di ampiezza che tale corridoio migratorio ha per sua natura **(è opportuno prevedere al fine della protezione della rotta migratoria, una fascia di rispetto di ampiezza di ALMENO 2 km). A tal riguardo si osserva che tali criticità rientrano a pieno titolo nell'area interessata dal progetto.**



Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it

Impatti con le aree inidonee ed Rete Natura 2000 **Area progettuale per l'eolico proposta**

Si rimarca che
La motivazione principale della designazione di area non idonea quale rotta migratoria è data dalla presenza di un importante corridoio di migrazione.
Il contesto faunistico e territoriale comporta una relazione diretta tra il proposto parco eolico e gli specifici obiettivi di conservazione del Sito per quanto riguarda il verificarsi di possibili effetti negativi a carico delle specie di interesse comunitario tutelate, in particolare uccelli e chirotteri.

Possibile CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".
Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5)
Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul Territorio.

Come recita il D.M. ..Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione.

Tutto ciò premesso l'analisi dell'inserimento nel paesaggio dovrà quantomeno prevedere:
- analisi dei livelli di tutela
Andranno evidenziati i diversi livelli «... operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimentale;» fornendo «indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio» ;
- analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche
Andranno messe in evidenza «... configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica» ;
- analisi dell'evoluzione storia del territorio
Andranno, perciò, messi in evidenza: «... la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche» ;

ANALISI DEGLI IMPATTI
4. Impatto su flora, fauna ed ecosistemi
4.1. Analisi dell'impatto su vegetazione e flora
4.2. Analisi dell'impatto sulla fauna
4.3. Analisi dell'impatto sugli ecosistemi
4.4. Misure di mitigazione

Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
a) minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere e di esercizio;
b) contenimento dei tempi di costruzione;
c) utilizzo ridotto delle nuove strade realizzate a servizio degli impianti (chiusura al pubblico passaggio ad esclusione dei proprietari) ed utilizzo esclusivamente per le attività di manutenzione degli stessi;
d) utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari, con bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;
e) ripristino della vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituzione alle condizioni iniziali delle aree interessate dall'opera non più necessarie alla fase di esercizio (piste, aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali). Dove non è più possibile il ripristino, è necessario avviare un piano di recupero ambientale con interventi tesi a favorire la ripresa spontanea della vegetazione autoctona;
f) utilizzo di accorgimenti, nella colorazione delle pale, tali da aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;
g) inserimento di eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;
h) interramento o isolamento per il trasporto dell'energia sulle linee elettriche a bassa e media tensione, mentre per quelle ad alta tensione potranno essere previste spirali o sfere colorate;
i) durante la fase di cantiere dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici possibili per ridurre il più possibile la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.

5.3. Misure di mitigazione
Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione:
a) minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m;
b) minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore ;

Osservazioni
Gli impatti cumulativi
Come dichiarato nei pareri dei vari settori regionali relativi al progetto presentato dalla società DA1 s.r.l.;
Si conferma osservando come l'insieme di impianti concentrati contribuisce alla frammentazione del paesaggio e all'indebolimento dell'infrastruttura verde, in contrasto con gli indirizzi europei in materia di uso sostenibile del suolo e con la strategia dell'UE per la biodiversità.

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale , il DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, recita: *"nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area".*
Qui riscontriamo un proliferare di progetti singoli che stanno contribuendo a formare nell'areale, il cosiddetto **effetto selva, cioè l'addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte.**





Impatti cumulativi ed effetto barriera in areale vasto ricadente nei Comuni di stella, Pontinvrea, Cairo montenotte, ripresi dal massiccio del Monte Beigua.









Gli effetti barriera prodotti dai diversi parchi eolici autorizzati negli ultimi anni e ricadenti nei Comuni di Stella, Pontinvrea, Cairo montenotte.

Si osserva come <u>L'Area di Impatto Potenziale del progetto non è stata calcolata in modo accurato in funzione alle emergenze paesaggistiche e le mappe di intervisibilità risultano poco chiare.</u>

- **<u>EFFETTO BARRIERA ED IMPATTI CUMULATIVI</u>**

Lo stesso **<u>"effetto barriera o selva"</u>**, pur essendo da evitare secondo le normative vigenti, si spera venga tenuto in considerazione dall'Ufficio VIA !.

<u>La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione dove operano già impianti esistenti, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.</u>

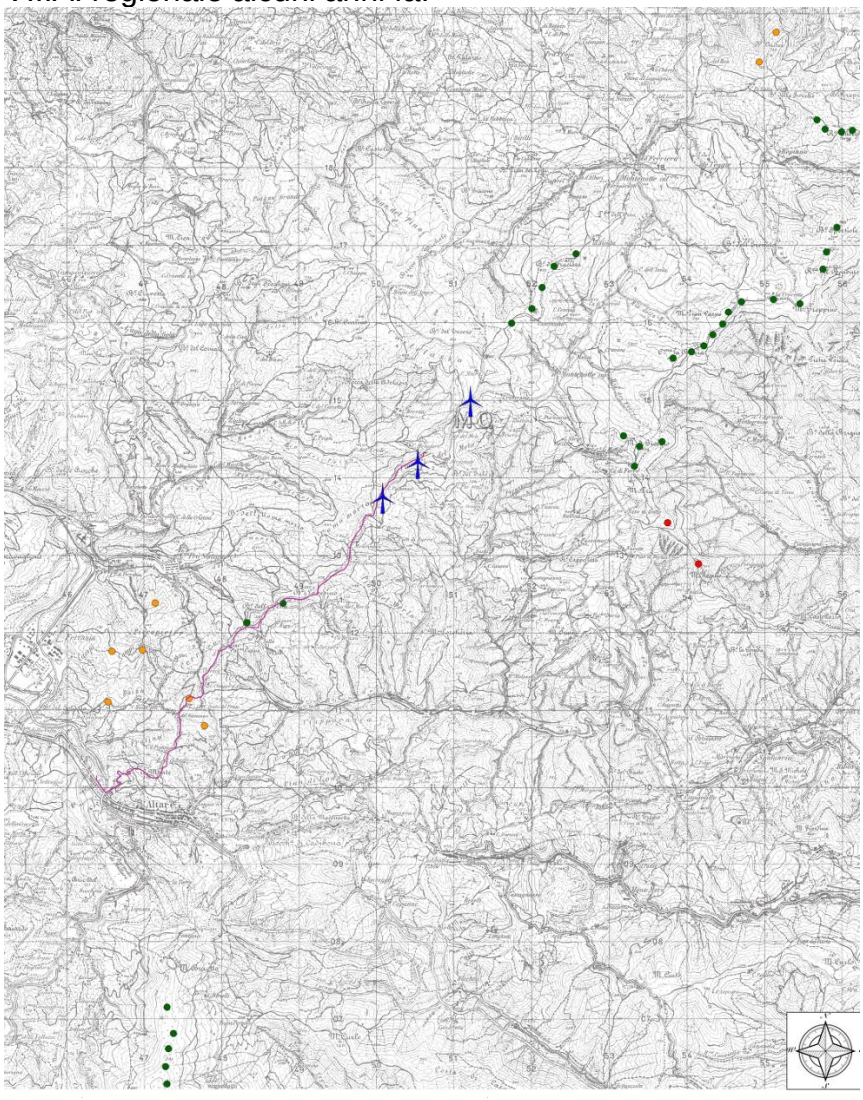
IMPATTI CUMULATIVI ED EFFETTI BARRIERA

Cumulo con altri Impianti

L'individuazione del sito per la realizzazione del nuovo progetto di parco eolico a sei aerogeneratori in località Piccapietre si trova con impianti limitrofi esistenti così identificati:

• Il Parco eolico Monte Baraccone costituito da 5 aerogeneratori, già realizzato;
• Il Parco Eolico Surite del Cuculo costituito da 2 aerogeneratori, già realizzato;
• Il Parco eolico Monte San Giorgio costituito da 4 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco Eolico Naso di Gatto – Monte Negino costituito da 2 aerogeneratori, in corso di realizzazione;
• Il Parco eolico Cascinassa costituito da 5 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco eolico Cima della Biscia costituito da 6 aerogeneratori, realizzato;
• Il Parco eolico Monte Greppino costituito da 6 aerogeneratori, realizzato;
• I Parchi eolici di Pontinvrea loc. Ghingherina costituito da 4 aerogeneratori e quello di Stella (Rocca Moglie) costituito da 1 aerogeneratore realizzati.
• Il Parco eolico Cima Montà (Savona) costituito da 1 aerogeneratore, autorizzato in V.I.A.;
• Il Proposto Parco eolico Surite (Altare-Cairo m.) costituito da 6 aerogeneratori, in fase di autorizzazione in V.I.A.;
• Il Proposto Parco eolico pian del Melo (Savona-Cairo m.) costituito da 3 aerogeneratori, in fase di autorizzazione in V.I.A.;
- Il Parco Eolico denominato Bric Autzè (Pontinvrea) costituito da 2 aerogeneratori autorizzato in procinto di realizzazione.

Altri in corso di ripresentazione tra cui quello tra Altare e Quiliano oggetto di autorizzazione in V.I.A. regionale alcuni anni fa.



EFFETTO BARRIERA ED IMPATTI CUMULATIVI

Lo stesso **"effetto barriera o selva"**, pur essendo da evitare secondo le normative vigenti ex DGR 966/2002 "Criteri per l'elaborazione della relazione di verifica/screening per gli impianti eolici", e conseguentemente alla successiva ex DGR 551/2008, si spera venga tenuto in considerazione dall'Ufficio VIA !.

Inoltre i progetti tra quello realizzato e questo proposto nell'insieme contrasterebbero anche :

……e comunque collocazione tale da non creare effetto ''barriera'' e/o effetto ''selva'..';

Osservazioni:

La documentazione progettuale prodotta è sufficiente per individuare le criticità connesse all'intervento proposto, dovute alla collocazione relativa di sei torri in prossimità di crinali dove operano già impianti esistenti, ed alla collocazione puntuale degli aerogeneratori.

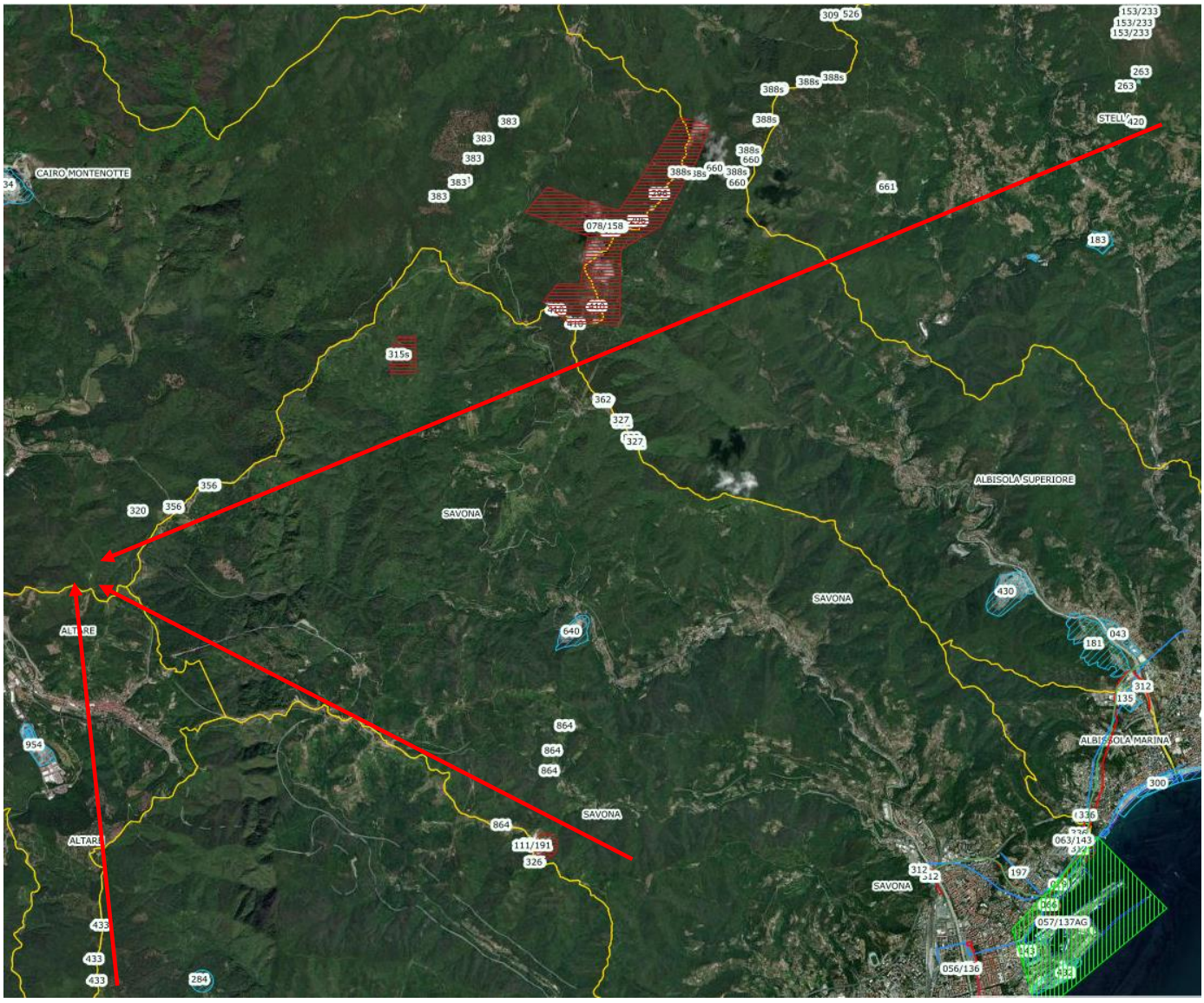
Pertanto, le modalità, non possono esimere l'Amministrazione dal **valutare, in ogni caso, gli aspetti richiesti, rilevanti dal punto di vista degli impatti non mitigabili, nel contesto di una valutazione di impatto ambientale complessivo del progetto *de quo*, nel contesto di proliferazione eolica, "selvaggia"** appena descritta.

L'IMPATTO DEGLI IMPIANTI IN AREA VASTA !!! CON EFFETTI BARRIERA E CUMULATIVI SUGLI ELEMENTI DELLA RETE NATURA 2000 NONCHE' PAESAGGISTICI !!

L'effetto barriera e cumulativo su area vasta , tra progetti realizzati, approvati ed il proposto risulterebbe abbastanza evidente !

Infatti, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di un indirizzo consolidato, ha affermato che "*la necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, **a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente".***

*Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui "**per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione": Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163**"* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).



http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwMappa.aspx

Sicché, è chiaro che alla luce di tale valutazione complessiva l'impatto del progetto sull'ambito paesistico e ambientale risulta del tutto abnorme e intollerabile per l'area, già gravata irrimediabilmente da una vera e propria selva eolica. Su questa linea il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 03 novembre 2015, n. 5001, ha affermato che "*nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, la Soprintendenza non può limitarsi ad una valutazione, per così dire, "tipica" ("**la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d'intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato**"); una tale valutazione prescinde dalla congrua analisi del caso concreto e rappresenta una irragionevole limitazione alla installazione dell'impianto*".

La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le discipline normative di salvaguardia e tutela.

In merito vedasi cosa rilevò la Regione Liguria in diversi procedimento VIA; in ultimo quello del 2022 :….

S870. Art.19 D. Lgs. n. 152/2006. Progetto di Impianto Eolico di 7 aerogeneratori denominato 'BRIC del VENTO'. Comuni: Mallare - Orco Feglino - Calice Ligure (SV): dove si legge:

L'intervento determina un ***significativo impatto sul quadro vincolistico che tutela l'area nei suoi valori paesaggistici e peculiarità naturali.***
Le nuove ***turbine sovrastano le chiome del bosco e costituiscono un elemento dirompente*** *e di forte impatto paesaggistico per le visuali panoramiche e nelle dirette prossimità.*
Le previste ***modifiche alla copertura boscata e alla morfologia del suolo paventano l'irreversibilità*** *e il carattere stabile delle stesse.*
Anche a seguito della consultazione della documentazione integrativa relativa allo studio dendrometrico, messa a disposizione in concomitanza della deroga ex comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06, ***si conferma l'alto grado di vulnerabilità paesaggistica*** *osservando che la documentazione era stata richiesta allo scopo dell'eventuale trattazione dello stato fitosanitario,* ***di obiettivi selvicolturali in esercizio o per nuovo postime, nonché della componente strutturale del territorio tutelata dall'art. 142, lett.g), del D.Lgs. n. 42/2004.***
CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione prodotta, dei contributi istruttori espressi dai competenti enti ed uffici, nonché considerate le osservazioni più cogenti formulate nel corso della pubblicazione, pur confrontate con il riscontro alle stesse trasmesso dal Proponente, ***si osserva che il progetto di parco eolico proposto comporta varie e complesse criticità in relazione a diversi aspetti.***
..In riferimento agli aspetti connessi al potenziale impatto sulle componenti ambientali, ***nonostante l'area interessata dal progetto non sia compresa all'interno della rete Natura 2000,*** *la stessa si configura con una certa importanza naturalistica (presenza di un'Area Protetta Provinciale e di un corridoio per specie di ambienti boschivi della Rete Ecologica Regionale, dove sono segnalate le specie….: la documentazione presentata non fornisce in modo esaustivo gli approfondimenti sulla valutazione degli impatti su flora, fauna ed ecosistemi; in particolare riguardo alle specie di riferimento del corridoio ecologico e di quelle osservate durante i monitoraggi;* ***inoltre la mancata evidenza di criticità desunta dai monitoraggi eseguiti in seno ad altri impianti presenti sul territorio circostante,*** *non implica che la realizzazione del nuovo parco possa a priori essere considerata ininfluente, con il rischio oggettivo di creare sia un effetto barriera sia un effetto selva; per la valutazione dell'impatto cumulato con i parchi eolici già presenti nel sito, è necessario che eventuali ulteriori monitoraggi svolti fino ad ora, vengano integrati con specifiche valutazioni riguardanti le traiettorie dell'ornitofauna in migrazione, sia in fase primaverile sia autunnale, al fine di identificare le tratte attualmente utilizzate e per poter individuare gli scenari futuri che si andrebbero a creare con la realizzazione del parco eolico, come pure devono essere valutati gli impatti conseguenti all'alterazione, frammentazione o sottrazione di habitat, con riferimento sia alla fase di cantiere sia a quella di esercizio della futura installazione, nonché informazioni sui diritti di accesso in fase post-opera ai tratti adeguati dei sentieri intraparco, che andrebbero interdetti all'accesso pubblico con veicoli a motore (escluse e-bike), al fine di evitare un aumento di frequentazione e disturbo nell'area di progetto rispetto allo stato attuale.*

Tali criticità di IMPATTI CUMULATIVI NELL'AREA VASTA vengono evidenziate nella relazione di scoping relativa alla procedura del PARCO EOLICO NAPOLEONE DI N. 10 AEROGENERATORI DA 23,5 MW LOC. CASCINASSA IN COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

(SV). Fase preliminare Scoping ai sensi dell'art. 9 comma 1 della l.r. 38/98 e smi, dove nella relazione istruttoria **n° V317 del 21 ottobre 2013,** si legge: "…….

- *Le nuove 10 turbine si collocano a circa 2000 m a Ovest del parco eolico "Valbormida" in comune di Albisola Superiore , a circa 2000 m a Nord del parco eolico "Naso di Gatto"in Comune di Savona, e a circa 2500 m a Sud Ovest del parco eolico "La Rocca" in Comune di Pontinvrea, nonché a circa 4800 metri dal nuovo progetto "Surite del Cuculo" in Comune di Cairo Montenotte presentato recentemente per la VIA dalla Soimar Energy Srl.*
- *QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE*

Gli interventi che incidono sul comparto suolo possono essere così riassunti: i) realizzazione della viabilità d'accesso, ii) realizzazione di 10 piazzole aerogeneratore, iii) fondazione 10 aerogeneratori iv) cavidotto di impianto;

- ***PAESAGGIO***

Potenziale impatto sull'assetto vegetazionale difficilmente mitigabile.

Nel caso in questione sono previsti N 10 aerogeneratori con altezza al mozzo di mt.100, diametro delle pale mt.100 e potenza totale di 23,5MW la distanza tra le torri è indicata come maggiore di mt.300. Risultano allineati sulla linea del crinale (con effetto "barriera" , ma non "selva") per una dichiarata esposizione ottimale al vento.

- ***Luoghi storici***

Potenziale impatto integrità storica del sito difficilmente mitigabile

Le torri eoliche sono poste in adiacenza a dei siti e dei cippi commemorativi delle battaglie napoleoniche. Montenotte Superiore è storicamente importante per la battaglia di Montenotte tra i Francesi, guidati da Napoleone Bonaparte, e gli Austro - Piemontesi avvenuta il 12 aprile 1796. Tale battaglia è ricordata da un cippo sormontato da un'aquila con dedica a firma di Giuseppe Cesare Abba, nei pressi del Bric del Tesoro dove si trova uno scavo a pianta quadrata detta "trincee napoleoniche" di possibile interesse archeologico. La storia si riassume nei movimenti austriaci dell'11 aprile: riunite le sue forze a Montenotte (cinque battaglioni per circa 3700 uomini più tre compagnie del Corpo franco Giulay per circa 300 uomini) alle ore 12.00, il d'Argenteau si diresse verso Savona incontrando la scarna resistenza dei picchetti francesi in ripiegamento. I francesi della 1ª mezza brigata leggera appoggiati dai 900 uomini della 21ª di linea avevano riadattato due vecchie ridotte spagnole che dominavano la posizione. Respinsero strenuamente tre assalti austriaci, l'ultimo dei quali portato da 200 volontari del battaglione reggimento IR n. 19 Barone Allvinczy che si fecero letteralmente massacrare dal piombo francese. A notte fatta giunse da Pareto il battaglione Terzy con i suoi 800 uomini stanchissimi che subito furono inviati a presidiare la grande ridotta del Castellazzo/Bric Tesoro…..;

- ***FLORA E FAUNA***

Potenziale impatto negativo su habitat mitigabile.

Occorre segnalare che dalla verifica degli impianti già autorizzati negli immediati dintorni del sito di cui trattasi ***si rileva una elevata concentrazione di parchi eolici*** *(le misure sono state effettuate dagli uffici sulla base della documentazione cartografica agli atti): meno di 3 km dal parco eolico Valbormida-Moglie; circa 1,5 km dal parco eolico Valbormida-Biscia; circa 2 km dal parco eolico Naso di Gatto; circa 4,5 km dal proposto parco eolico Surite del Cuculo (attualmente in corso di V.I.A.).*

Questa particolare situazione, unica in Liguria, obbliga a porre in maniera stringente la questione dell'effetto cumulo, così come previsto dall'Allegato VII (Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22) del D.Lgs n. 152/2006. *A tale scopo si rileva che la relazione naturalistica allegata al progetto di cui trattasi non ha affrontato in maniera adeguata il tema dei probabili impatti rilevanti sull'ambiente (**diretti ed eventualmente indiretti,***

secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto.

***La comunità scientifica nazionale e internazionale ha affrontato la problematica dell'effetto cumulo dei parchi eolici con numerose pubblicazioni che fissano alcuni criteri cardine in merito**, **puntando l'attenzione su numerose specie di avifauna e chirotterofauna che sono potenzialmente colpite**, in termini di mortalità diretta, ed influenzate nelle attività trofiche e riproduttive dalle pale eoliche. Trattandosi di una materia complessa e soggetta a variabilità locale in ordine alla presenza di habitat e di popolazioni animali stanziali e migratorie spesso diverse o non coincidenti con quelli oggetto di precedenti studi, occorre procedere nel rispetto dei principi di precauzione e prevenzione così come raccomandato dalla vigente normativa in campo di tutela della biodiversità;*

*6)**Conclusioni***

La visibilità aggiuntiva del nuovo impianto viene ritenuta impattante a livello della macroarea savonese, già caratterizzata dalla presenza di impianti eolici vicini.

Alla luce dell'istruttoria svolta, il parco eolico Napoleone in Comune di Cairo Montenotte (SV) può presentare impatti negativi sul comparto Floro-Faunistico, sull'assetto paesistico-vegetazionale e sulla fruizione storica dell'area in parte non mitigabili. ……

Per quanto riguarda le altre pale si riscontra:

1 forti dubbi paesistici sulla collocazione delle pale in area boscata;

2 fortissime perplessità sono da evidenziare per la prevista sottostazione elettrica estranea e difficilmente integrabile con il contesto…"..

Nel progetto risulta carente una attenta analisi degli impatti cumulati, ma comunque quanto indicato nelle tavole illustrative dell'area vasta, basta ad evidenziare le criticità di impatto cumulativo rilevate.

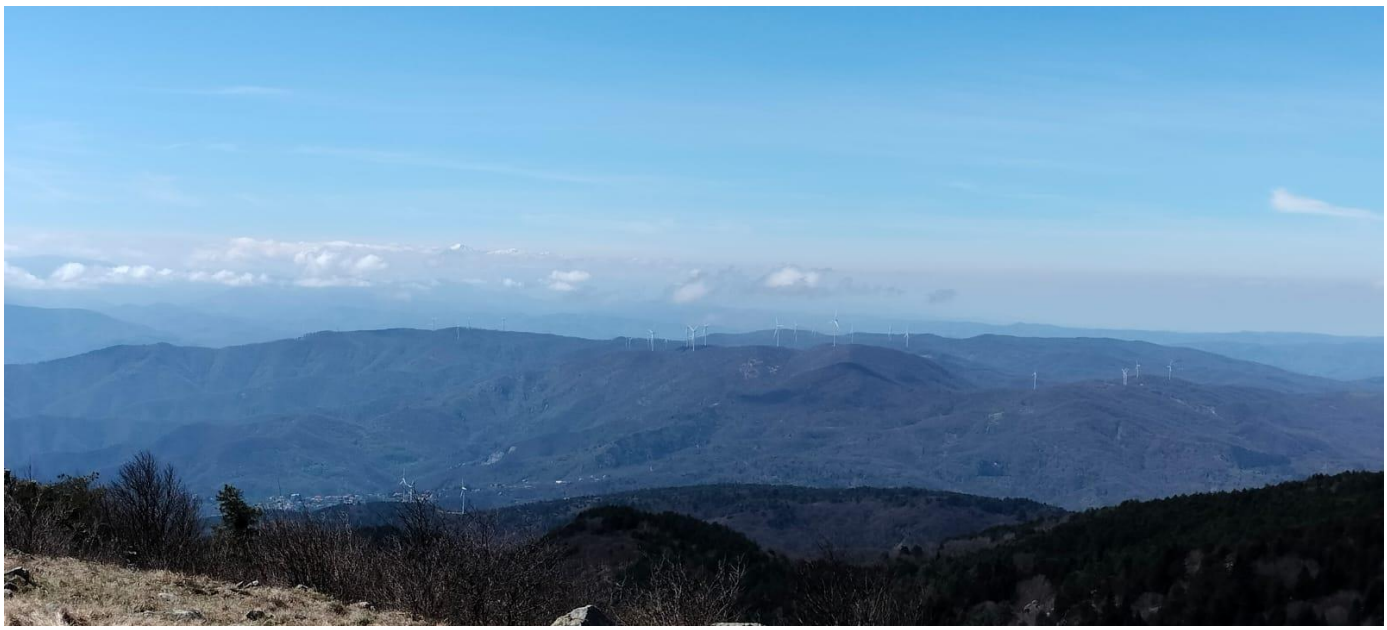
Si osserva che quanto dichiarato nelle varie procedure di Screening/VIA, a fronte anche di questo ulteriore progetto conferma come si dimostri la forte significatività dell'effetto cumulo negativo con i parchi eolici, altre attività o interventi presenti o previsti nei territori limitrofi comprensivo di tutto l'areale.

Osservazioni:
GLI IMPATTI CUMULATIVI DEI PARCHI EOLICI ESISTENTI, IN PROGETTO ED APPROVATI

IL Decreto ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010, come già visto, attribuisce alle Regioni il compito di individuare le aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti". Mentre si scrive, la Regione ancora non ha potuto legiferare e vige il regime transitorio di cui all'art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021. Tornando alle Linee guida, l'allegato IV dedica il paragrafo 3 agli impatti visivi e quelli sui Beni Culturali, Paesaggistici, Naturalistici e Culturali, ecc. Viene detto che la valutazione dell'impatto visivo dovrà essere effettuata tenendo conto "degli **elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio**, effettuata alle **diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio**…". Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto eolico industriale, **ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo**. Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione **gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti**".

Per quanto riguarda l'effetto cumulativo con parchi eolici preesistenti si rileva che le linee guida regionali (allegato I alla ex dgr 1122/2012) sostituita da quelle nazionali, precisano che deve essere fornita **non solo una valutazione degli impatti indiretti sulle specie legate alla**

sottrazione di habitat, ma anche una valutazione degli impatti e delle incidenze sugli effetti cumulati con altri impianti eolici esistenti o in progetto e con altre opere che abbiano incidenza negativa su Uccelli e Chirotteri. Anche la legislazione nazionale dispone (dlgs 28/2011, art. 3 punto 33) che, al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome stabiliscano i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare **in termini cumulativi** nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. Infine, il Dlgs. 152/2006 (parte II, all. I, punto f) richiede che lo studio di impatto ambientale contenga tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, **cumulativi**, sinergici a breve, medio e lungo termine.
Gli scriventi ed altre associazioni, oltre al paventato impatto cumulativo e le distanze minime troppo ravvicinate tra i progetti autorizzati nel territorio savonese di levante, stanno attentamente valutando anche i progetti e gli impianti riferiti alla Regione Piemonte, posti a pochi chilometri di distanza nell'area del ponente savonese.
Difatti vi è un concreto rischio di un sovraffollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *"la risoluzione di un problema multilivello come questo":* solo un'analisi territoriale per area vasta può essere in grado di determinare il quadro generale e non la valutazione di singoli progetti di estensione del medesimo parco eolico.



Presenza di numerosi impianti eolici sulle colline dei Comuni di Cairo montenotte, Pontinvrea, Savona, Stella.



Un altra visione fotografica della proliferazione di impianti sempre vista dal Monte Beigua.

Esaminando la cartografia presente nel ns documento, si evince la presenza di numerose aree di interesse naturalistico in rete con connessioni ecologiche ampie e strutturate.

Queste osservazioni vogliono colmare la mancanza di una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela.**

Osservazioni :
Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.
Nella relazione si evince che Poiché l'intervento è ubicato al di fuori del perimetro di parchi e aree naturali protette, di aree della Rete Natura 2000 e di aree IBA e ZPS, ai sensi della normativa nazionale e regionale non è soggetto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni);

Segnalando comunque la presenza di aree protette nelle vicinanze del sito in oggetto:
- Riserva Naturale dell'Adelasia - Area Protetta Regionale
- Area protetta Provinciale di Cadibona
- Area Protetta Provinciale Collina di Dego
- ZSC Rocca dell'Adelasia - Sito Natura 2000

La normativa europea e nazionale prevede chiaramente che **"*ogni piano e progetto che possa avere effetti su uno o più siti Natura 2000 deve essere soggetto a una valutazione di incidenza*";** diverse sentenze della Corte di Giustizia europea e le Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza emanate dal Ministero dell'Ambiente, chiariscono che la procedura di valutazione di incidenza deve essere obbligatoriamente attivata anche quando un "progetto o piano", pur trovandosi all'esterno di siti Natura 2000, può interferire con la presenza di Habitat e/o specie tutelati che si trovano nei siti Natura 2000 limitrofi al progetto o qualora il progetto interferisca con specie o habitat tutelati dalle Direttive Comunitarie.
- le interferenze del parco eolico non sono "*esclusivamente indirette*" né "*legate fondamentalmente a aspetti percettivi*", ma possono essere dirette e concrete, e rivolte a specie di Uccelli e di Chirotteri tutelati dalle Direttive Comunitarie e presenti nell'area di progetto;

- lo studio naturalistico proposto risulta carente;
- comunque, lo studio naturalistico proposto non può sostituire in nessun modo un vero e proprio studio di incidenza ambientale richiesto dalle normative, in quanto non si articola come previsto dalle linee guida regionali e nazionali.

Le direttive in materia ambientale dell'UE e la costruzione di parchi eolici
Per quanto riguarda i nuovi impianti eolici, vi sono due aspetti delle direttive dell'UE da tenere in particolare considerazione a seconda della sede dell'impianto:

- o *in corrispondenza dei siti Natura 2000 e delle zone limitrofe:* ogni nuovo parco eolico che possa avere effetti su uno o più siti Natura 2000 deve essere soggetto a una valutazione di incidenza graduale e, se del caso, prevedere l'applicazione delle necessarie garanzie procedurali di protezione delle tipologie di specie e habitat di interesse comunitario (illustrate in dettaglio nel capitolo 5);
- o *ovunque nel territorio dell'UE*: le due direttive prevedono altresì che gli Stati membri proteggano le specie di interesse comunitario *nella loro area di ripartizione naturale in tutta l'UE* (cfr. articolo 5 della direttiva Uccelli e articolo 12 della direttiva Habitat di cui sopra). Pertanto, ogni nuovo parco eolico deve altresì prendere in considerazione i possibili impatti sulle specie di interesse comunitario (contemplate dalle due direttive) anche *all'esterno* dei siti Natura 2000.

Il documento della Commissione Europea del 2019: "Gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (2019/C 33/01)" conferma:
"La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

In altri termini, se la valutazione di incidenza non consente di accertare che il piano o il progetto non pregiudicherà l'integrità del sito Natura 2000, l'autorità non può esprimere il proprio consenso al piano o al progetto così come è stato proposto, tranne in casi eccezionali, ricorrendo a procedure speciali, nel caso di piani o progetti che siano considerati di rilevante interesse pubblico.
Le valutazioni VAS/VIA, per contro, sono state concepite per rendere le autorità preposte alla pianificazione pienamente consapevoli delle implicazioni ambientali del piano o del progetto proposti, affinché possano tenere in considerazione tali implicazioni nella loro decisione finale."
Nello stesso senso si esprimono le linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza.
Non esiste nessun dubbio che il parco eolico in questione, che è circondato da siti Natura 2000, avrà incidenze anche importanti sulle specie e sugli habitat tutelati. Saranno interessate soprattutto le specie della fauna selvatica tutelate e tra di loro Uccelli e Chirotteri.
I rischi principali sono

- o la collisione durante il volo,
- o la perturbazione e spostamento,
- o l'effetto barriera,

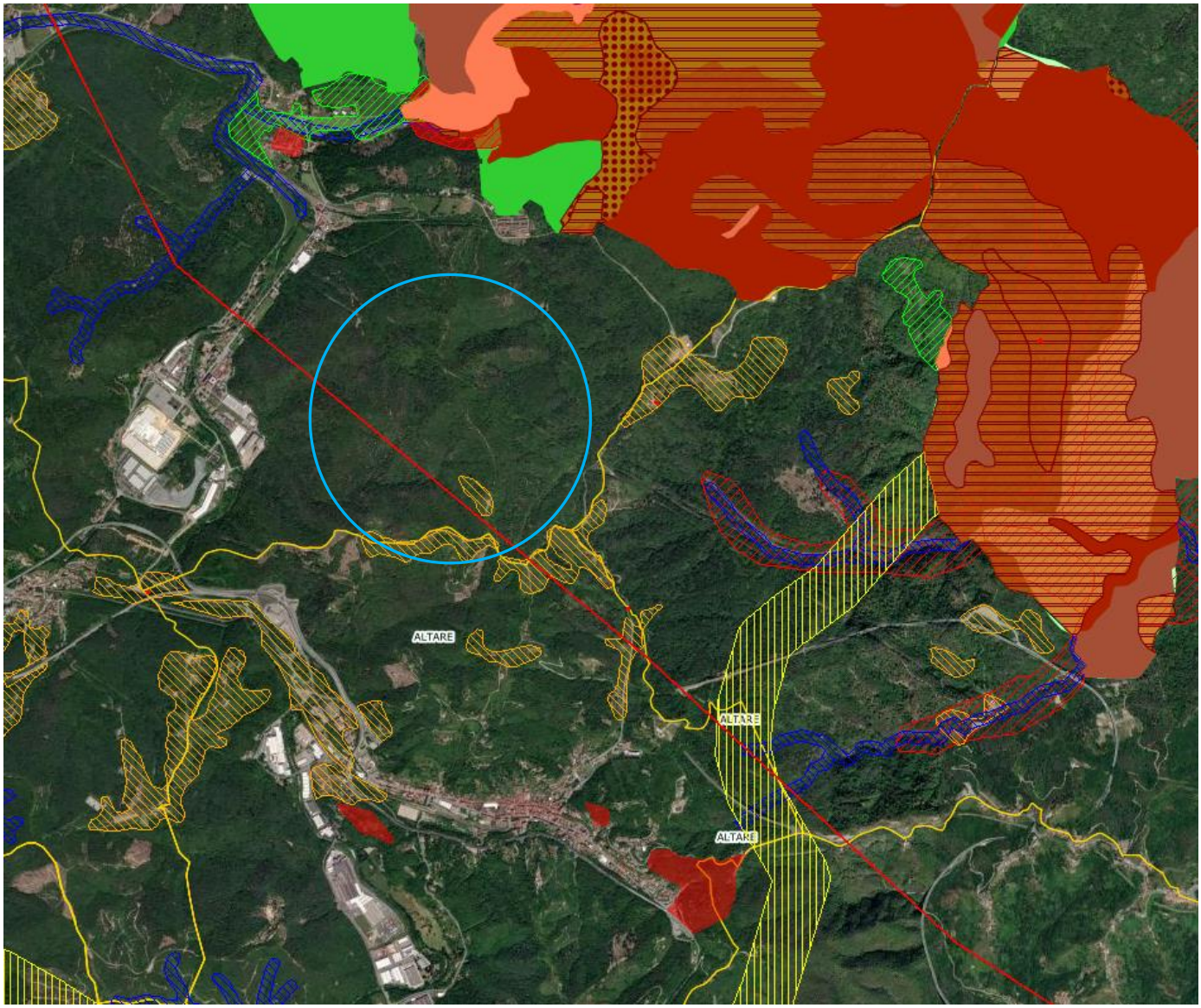
- o perdita e degrado di habitat.

Per quanto riguarda la mortalità per scontro con le pale occorre tenere conto che i volatili si spostano in continuazione in voli tra i siti di foraggiamento, riposo o riproduzione; un incremento di mortalità si registra durante il periodo dei voli pre-nuziali in primavera, nei territori di difesa della riproduzione o durante la ricerca di cibo per i piccoli. Picchi di mortalità si osservano durante la migrazione primaverile e autunnale quando le concentrazioni di uccelli aumentano molto.

La perturbazione degli uccelli, che porta allo spostamento o all'esclusione e dunque alla perdita di habitat utilizzabili, è un fattore da considerare per le costruzioni eoliche sia terrestri sia offshore. Tali effetti sub-letali possono portare a un aggravamento della condizione fisica che da alcuni punti di vista è più insidioso della mortalità diretta per una popolazione nel suo complesso, in quanto può trascorrere molto tempo prima che sia rilevato alcun effetto a livello di popolazione.
Riguardo all' effetto barriera, esiste il potenziale rischio che parchi eolici situati lungo le rotte migratorie o, a livello più locale, lungo rotte di volo regolari fra zone di foraggiamento e i siti di riposo o riproduzione costituiscano una barriera allo spostamento delle specie. Questo può comportare un maggiore dispendio di energia e tempo, con ripercussioni sul tasso di sopravvivenza e l'efficienza riproduttiva.
Significa in ogni caso un indebolimento o un'interruzione dei collegamenti ecologici tra i vari siti frequentati dalle specie migratorie e quindi un generale degrado della rete ecologica.

La perdita degli habitat o il relativo danneggiamento dipendono dalle circostanze locali e dalla portata dell'occupazione del suolo necessario alla realizzazione del parco eolico e delle relative infrastrutture.
La perdita diretta di habitat può andare ad aggiungersi all'esclusione dovuta a elementi di perturbazione.

Osservazioni
Mancanza di soluzioni alternative:
Considerati gli impatti importanti delle opere in progetto su paesaggio, ambiente - biodiversita', è indicato ricercare possibilità alternative sia per la produzione di energia rinnovabile, sia per il sito dell'impianto.
L'art. 22 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. co. 3 lettera d) prevede che lo studio di impatto ambientale contenga "*una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali*".
La procedura della Valutazione d'Incidenza prevede esplicitamente che la decisione di proseguire con un piano o un progetto è soggetta alle condizioni e ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4 (Direttiva Habitat). In particolare occorre dimostrare che:
1. l'alternativa proposta per l'approvazione è la meno dannosa per gli habitat, le specie e l'integrità del sito Natura 2000 interessato, a prescindere dalle considerazioni economiche, e non ci sono altre alternative possibili che non presentino effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito;
2. sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi «motivi di natura sociale o economica»;
3. sono previste tutte le misure compensative necessarie per garantire la tutela della coerenza generale di Natura 2000.



Fonte: https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html
Presenza degli elementi della Rete Natura 2000.

Osservazioni.
Verifica degli adempimenti relativi al Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

A tal riguardo si chiede che vengano effettuati tutti gli adempienti ed in particolare:

- un'indagine floristico – vegetazionale effettuata in periodo idoneo al rilievo delle componenti target, ovvero la stagione primaverile, delle aree interessate dai lavori per l'edificazione dell'aerogeneratore e dalla viabilità ad esso connessa:
- dovranno altresì essere predisposte idonee misure di mitigazione nel caso fossero rinvenute specie di interesse conservazionistico.

Per quanto concerne l'avifauna, si chiede di integrare la documentazione presentata con elementi supportati da dati di campo, ricavati a seguito di campagne sito-specifiche, che permettano di:

- valutare il ruolo e l'eventuale grado di utilizzo del sito di intervento da parte dei rapaci nidificanti ad ampio raggio. Tali informazioni dovranno essere basate su studi di campo organizzati in **un numero congruo di giornate di rilievo**, che possano **restituire dati affidabili per definire il dato di interesse**;
- *individuare le specie di avifauna non rapace nidificante entro un raggio di 1 km mediante studi di campo, eventualmente anche tramite l'apposizione di registratori, privilegiando per la pianificazione del monitoraggio l'esaustiva copertura dei diversi ambienti presenti entro tale limite.*
    - *definire il quadro quali-quantitativo della migrazione, con focus non esclusivo sul punto di intervento, e la sua distribuzione geografica tramite elaborati cartografici in cui siano riportati i principali flussi migratori osservati (localizzazione e direzione, passeriformi e non) e la stagione **(primaverile ed autunnale**). Tali informazioni dovranno essere baste su uno studio specifico derivante da adeguato piano di monitoraggio nelle stagioni di interesse.*

Per quanto concerne i chirotteri, si chiede di integrare il "Rapporto sui monitoraggi dei chirotteri" con:

- *un'ulteriore campagna di monitoraggio chirotterologico, che consenta di caratterizzare anche le aree circostanti al sito di installazione, in particolare presso aree aperte, che sono assimilabili all'ambiente che si verrà a creare una volta creati gli spazi connessi con l'operatività di costruzione e funzionamento dell'aerogeneratore;*
- *adeguate misure di mitigazione, che possano limitare nel miglior modo possibile gli impatti nei confronti di una comunità chirotterologica, che, già allo stato dell'arte, in base allo studio fornito, è inquadrabile come di buon pregio. Tali approfondimenti potranno essere utilizzati per individuare soluzioni mitigative ad hoc, rappresentate ad esempio dalla gestione del funzionamento della torre in base alla ventosità ad ai periodi di maggior attività dei chirotteri rileva dai campionamenti.*

In assenza della suddetta documentazione, la cui elaborazione richiede tempi congrui e adeguate stagionalità, non è possibile esprimere un parere dal punto di vista naturalistico.

Osservazioni.

Le presenti osservazioni inoltre prendono in considerazioni quanto rilevato dal procedimento di VAS del PEARL approvato con delibera di giunta regionale n. 732 del 29/05/2015, inerente l'energia eolica, anche dal punto di vista strategico e di sviluppo come fonti rinnovabili:

come si legge nel parere motivato n. 47 del 29/04/2015: ***Anche il MATTM (ora MASE) nel proprio contributo evidenzia la necessità di chiarire quali sono stati i criteri di scelta che hanno portato a privilegiare tipologie energetiche più impattanti di altre, e di specificare le modalità con cui saranno superate le interferenze negative dichiarate con la pianificazione interessata (eolico e biomassa) e con cui si terrà conto dei potenziali impatti negativi previsti, per indirizzare le scelte relative alle tipologie di impianto e alla loro localizzazione sul territorio (in particolare per l'eolico).***

- ***Le cartografie di scala idonea dovranno consentire la sovrapposizione con quelle disponibili sul sito www.liguriavincoli.it relative alle aree tutelate ai sensi degli art.li 136 e 142 del Codice, ai manufatti di interesse culturale*** *e ai Siti UNESCO. Ciò al fine di avere un confronto con le aree ritenute produttive in termini di sfruttamento energetico,*

*con i siti già sfruttati, **e con le aree allo stato considerate inidonee ed oggetto dell'implementazione richiesta**.*

- *Un percorso che potrebbe soddisfare le esigenze dei vari soggetti competenti potrebbe essere così sintetizzato:*

- ***integrare da subito all'interno della Carta delle aree non idonee per l'eolico i livelli di sensibilità/vincolo che Direzione regionale e Soprintendenza individuano nel proprio contributo;***
- ***indicare all'interno del Piano la costituzione di un tavolo di lavoro (con soggetti, tempi e scadenze) volto a sviluppare ulteriormente il confronto su tale carta per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, naturalistici, geomorfologici;***

- ***Nel Rapporto ambientale non appaiono adeguatamente descritti e valutati gli elementi specifici relativi al patrimonio culturale ligure, quali in particolare le aree di rilevanza paesaggistica; le aree sottoposte a dichiarazioni di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio regionale; le aree sottoposte a tutela ex lege ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004, e s.m.i.; i siti UNESCO; i centri storici; le aree archeologiche; i beni culturali diffusi sul territorio, le zone umide; il tratto dell'Alta Via Ligure e i sistema dei Forti liguri.***

Si richiama in merito quanto previsto dalle Linee guida nazionali emanate con DM del 10 settembre 2010 dal Ministero dell'Ambiente ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la definizione dei siti inidonei per la collocazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ed in particolare i contenuti del paragrafo 17, che indica la necessità di un'istruttoria condotta sulla base di precisi criteri descritti dall'allegato n.3 delle linee guida stesse, *tra cui rilevano in particolare (punto f) per l'individuazione delle aree particolarmente sensibili e vulnerabili sia la presenza di siti inseriti nella lista del patrimonio Unesco, sia la presenza di siti tutelati ai sensi della parte II e III del citato D.Lgs n. 42/2004 s.m.i..*
La tessitura minuta delle tracce storico- paesaggistiche del territorio ligure e le aree di eccellenza per i valori paesaggistici e identitari da esse espressi costituiscono dunque elementi e aspetti che non paiono considerati nella formulazione del Piano *e nel peso da assegnare alle diverse fonti energetiche da utilizzare per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in relazione agli obiettivi del precedente PEARL non ancora conseguiti.*
Inoltre si ribadisce l'inadeguatezza della carta dei siti inidonei per la realizzazione di impianti eolici.

- ***Il MATTM* (ora MASE) *sottolinea l'elevata criticità del tema, e l'opportunità di evitare la collocazione di impianti in corrispondenza di valichi*** *e di aree con notevoli estensioni di pareti rocciose affioranti, in quanto "attraenti" per avifauna e chirottero fauna. Sviluppa alcune considerazioni puntuali su ipotesi di mitigazione, e mette in evidenza come l'impatto sinergico non vada considerato solo nei confronti degli impianti eolici onshore e offshore **ma anche della presenza di altre infrastrutture con effetti potenziali avversi sulle popolazioni di specie protette e sugli habitat**.*
- ***Poiché la Regione Liguria è interessata da notevoli e diffuse rotte migratorie la localizzazione degli impianti non deve avvenire lungo le traiettorie conosciute, e comunque deve essere posta particolare attenzione all'effetto cumulativo che si genera quando diversi aerogeneratori sono realizzati a breve distanza venendo a creare un effetto barriera.***

*Le incidenze attuali causate dagli aerogeneratori in Liguria risulta in realtà poco conosciuta, anche se dovrebbe costituire la base per valutare le effettive incidenze di impianti futuri e l'efficacia delle misure mitigative **potenzialmente attuabili. Risulta quindi necessaria anche una mappatura degli aerogeneratori presenti, con uno studio delle correnti d'aria e delle***

componenti della avifauna e dei chirotteri per valutare lo stato attuale; conseguentemente, *in accordo con i protocolli di monitoraggio già previsti dalla DGR 1122/12, dovrà essere organizzato il flusso informativo relativo ai monitoraggi successivi alla messa in opera.*

Il parere finale è quindi ***positivo con prescrizioni sul PEARL 2014-2020, mentre è negativo sulla revisione della Carta delle aree non idonee all'eolico*** *proposta. Viene ribadita la necessità di individuare le aree non idonee alla collocazione dei diversi tipi di impianti ad energie rinnovabili – idroelettrici, eolici e biomasse, usufruendo dei dati più aggiornati derivanti dai monitoraggi regionali ed agendo in concomitanza con la rivisitazione e aggiornamento delle Linee guida di cui alla DGR n. 1122/2012.*

Pertanto si chiede di includere tali aggiornamenti alla procedura di verifica in corso !!

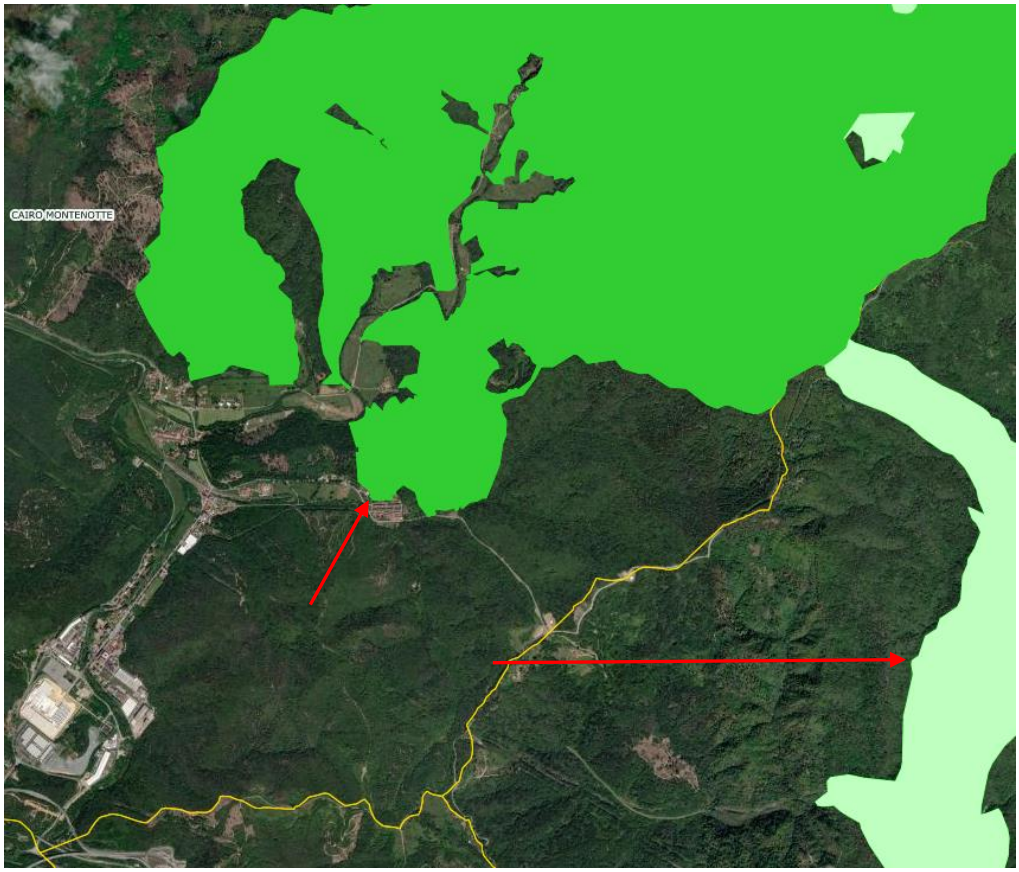
Osservazioni.
L'AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE LIGURE – PEARL – PER L'ENERGIA EOLICA approvato con D.C.R. n. 3 del 03/02/2009, dove si legge:
La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:

- ***emergenze paesistiche, architettoniche e storiche, ed aree di particolare tutela ai fini paesistici, nonché emergenze puntuali ed areali;***
- ***aree di presenza di avifauna e chirotterofauna tutelata a livello europeo****, nazionale e regionale,* ***con riferimento a aree parco, SIC, ZPS, rotte migratorie riconosciute e connessioni ecologiche della Rete Natura 2000, funzionali alla conservazione diretta e/o indiretta (tramite la tutela dell'habitat) delle stesse specie****.*

La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti.

Come già osservato l'impianto proposto si trova lungo un corridoio di transito di fauna migratoria definito come aree non idonee**.**

Osservazioni.
Interferenza dei parchi eolici esistenti e/o proposti con la rete ecologica regionale (Riserva naturale Adelasia, ZSC, Aree protette provinciali)



La cartografia sopra illustrata mostra la breve distanza del proposto parco eolico con Le aree parco

L'area interessata è relativamente poco disturbata e con elevata copertura boschiva, presenta habitat di interesse comunitario, endemiti e specie protette, rare o di interesse biogeografico.

Interferenza con la Riserva naturale regionale dell'Adelasia, istituita con la Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65 " Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette", che tra le proprie finalità istitutive (art.2), prevede:

- *conservare e valorizzare il patrimonio naturale costituito, in particolare, dalle risorse forestali, dalle risorse idriche, dalle formazioni geologiche, dagli habitat, dalle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili e dalle relative connessioni con la rete ecologica regionale, in adempimento degli impegni assunti a livello comunitario, così come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici*;
- *conservare e valorizzare il paesaggio agrario presente nella riserva, quale ecosistema complesso nato dalla equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali ed il loro uso tradizionale da parte della comunità locale.*

Osservazioni. Interferenza con il sistema provinciale delle Aree Protette
SISTEMA PROVINCIALE DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE
cod. provinciale Denominazione **17-LE-Ca CADIBONA, dove nella relativa scheda istitutiva si legge:**
PRINCIPALI SPECIE DI FAUNA
UCCELLI Migratori Martin pescatore, Merlo acquatico, Ballerina bianca, Ballerina gialla, Falco pecchiaiolo, Gruccione, Cuculo
Stanziali Cutrettola, Lucherino, Picchio, P. muratore, Cincia, Allocco, Ghiandaia
Nidificanti Poiana, Gheppio, Sparviere, Pettirosso, Merlo
Svernanti Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Prunella modularis, Troglodytes troglodytes
RETTILI Coluber viridiflavus, Elaphe longissima, Coronella austriaca, Coronella girondica, Malpolon
monspessulanum (Z), Anguis fragilis, Chalcides chalcides (Z), Lacerta viridis, Podarcis muralis
ANFIBI Bufo bufo, Hyla meridionalis, Rana dalmatica, Salamandra salamandra, Triturus alpestris
ALTRI PREGI NATURALISTICI
Notevole copertura forestale, anche con esemplari di notevoli dimensioni.
Nidificazione di avifauna tipica.
Popolazione numerosa e vitale di capriolo.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITA'
Area poco disturbata, ma vicina a contesti antropizzati, con strutture industriali e discarica di rifiuti urbani.
Rischio di alterazione del regime idrico dei rii.
CARATTERIZZAZIONE NATURALISTICA
Dir. 92/43/CEE (interesse prioritario: T)
_ Habitat di interesse comunitario (All. I)
Cod.T 6210 Terreni erbosi seminaturali su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (con siti importanti per orchidee)
Cod. 9260 Castagneti
Cod. 9110 Faggete (Luzulo-fagetum)
Cod.T 91E0 Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae
Cod. 4030 Lande secche (tutti i sottotipi)
Cod. 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine
Cod. 6431 Bordure erbacee alte di corsi d'acqua
SPECIE CARATTERIZZANTI
_ Specie animali di interesse comunitario (All. II Dir. 92/43)
Lucanus cervus Cerambyx cerdo
_ Specie avifauna prioritarie (All. I Dir. 79/409/CEE, SPEC–Species of European Conservation Concern, Red List nazionale)
Cinclus cinclus, Picus viridis (St)
Lanius collurio (N)
Asio otus, Scolopax rusticola (Sv)
(.): N = nidificante, St = stanziale, Sv = svernante, Tr = di transito
***Specie flora protetta - L.R. 9/84** (.) (.)*
Ruscus aculeatus P
Orchis maculata P
(.): T = protezione totale, P = protezione parziale
***Specie fauna minore protetta - L.R.4/92** (T: specie particolarmente protette)*
Coluber viridiflavus Salamandra salamandra
Elaphe longissima Triturus alpestris

Coronella austriaca Bufo bufo
Coronella girondica Hyla meridionalis
Malpolon monspessulanus (T) Rana dalmatina
Anguis fragilis
Chalcides chalcides
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Principali misure di conservazione da adottare
Gestione forestale ecosostenibile degli habitat, anche in funzione del miglioramento della qualità faunistica.
Conservazione di esemplari arborei vetusti per la presenza di cavità sfruttate da Vertebrati e da Insetti.
Mantenimento del reticolo idrico superficiale.
Indicazioni per le misure di conservazione
Diversificazione strutturale del bosco.
Incremento delle fasce ecotonali.

Alla luce di quanto si rilevano significativi **Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.**

Nel progetto anche a fronte delle integrazioni ricevute dal proponente, le stesse sono carenti di ulteriori monitoraggi svolti fino ad ora, riguardanti le traiettorie dell'ornitofauna in migrazione, sia in fase primaverile che sia autunnale-invernale A LUNGO PERIODO che caratterizzano l'area in oggetto, al fine di identificare le tratte attualmente utilizzate e per poter individuare gli scenari futuri che si andrebbero a creare con la realizzazione del parco eolico, come pure devono essere valutati gli impatti conseguenti all'alterazione, frammentazione o sottrazione di habitat, con riferimento sia alla fase di cantiere sia a quella di esercizio della futura installazione.

ALTERAZIONE-SOTTRAZIONE DEGLI HABITAT E PERDITA DEI RIFUGI.
Osservazioni.
Le problematiche relative alla frammentazione degli habitat e delle specie e alla perdita di qualità ambientale non possono essere anche solo in parte mitigate, con ripristini ambientali e/o la scelta strategica nell'individuazione di infrastrutture di collegamento all'attività già esistenti o parzialmente.
In ultimo si rammentano gli obblighi imposti dai Decreti ministeriali in relazione alle Misure Di Conservazione da adottare nelle ZSC.

Possibili violazioni e probabili interferenze con quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta regionale n.1507/2009 Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009…..:..:..

non sono consentiti a) ***gli interventi che comportano riduzione, frammentazione o alterazione dei suddetti habitat*** *se non nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica conformi ai criteri e agli indirizzi emanati dalle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, e comunque nel rispetto di criteri finalizzati al mantenimento* ***degli habitat in soddisfacente stato di conservazione****….: ♦ preservare e migliorare la continuità ecologica del corso d'acqua: • preservare gli habitat di interesse comunitario (allegato I dir 43/92/CE) ed habitat di specie (allegato II dir 43/92/CE e all. I della dir. 79/409/CEE) • preservare da disturbo le specie di interesse conservazionistico (allegato II e IV dir 92/43/CE, allegato I dir 79/409/CE e specie*

endemiche) • mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie presenti • mantenere la diversificazione strutturale degli habitat e specie presenti (età, dimensioni, ecc.).

Osservazioni.

Con il Decreto 10 settembre 2010, il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";

Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n,17), tra cui spiccano in particolare:

"… *- le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti*:

• *i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo*;

• *zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;*

• *zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;*

• *le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;*

• *le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;*

• le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);

• *le Important Bird Areas (I.B.A.);*

• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;

- aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

• *le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacita' d'uso del suolo;*

• *le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;*

• zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. …".

Quindi si osserva che l'area interessata presente diversi elementi di criticità indicati nel D.M. 2010.

Osservazioni.
Estratto da
Linee Guida per la verifica di Assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

1. Finalita' e ambito di applicazione.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,

2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»).
Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.

1. Caratteristiche dei progetti:
cumulo con altri progetti;
2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

4. Criteri specifici.
4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:
appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

4.3. Localizzazione dei progetti.
Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacita' di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.

La proposta se così approvata violerà le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010 ed in particolare quelle meglio evidenziate in rosso.

Impatti sulla Rete ecologica regionale

Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** n data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3".**

I contenuti relativi alla tematica biodiversità (impatti sulla flora e fauna, nonché mitigatori e di compensazione) e loro impatti, nella relazione di sintesi del progetto appaiono poco esaurienti in riferimento alle specie, habitat ed in generale sugli impatti paesaggistici ed effetti barriera cumulativi prodotti dalla pale in progetto ed esistenti, presenti nell'areale.
Pur essendo in area a buona naturalità, può soffrire di isolamento, a causa di interventi che, all'esterno del sito stesso, ne limitino o ne precludano le connessioni ecologiche verso il resto del territorio e, in particolare, verso altri siti: è in quest'ottica che va, in particolare, valutata la proposta progettuale.

Altre osservazioni.

L'industrializzazione di aree boschive in prossimità della riserva naturale regionale come quella della "Rocca dell'Adelasia" (coincidente in larga parte con le due ZSC e l'area protetta provinciale) non può esser accettato. In quanti tutte le aree costituiscono del corridoi ecologici di area vasta. Indubbiamente gli alti valori ambientali, paesaggistici, faunistici e relativi alla flora del comprensorio rendono evidente la totale inopportunità dello sviluppo del progetto. I danni ed il disturbo alla fauna ed in particolare alle specie

avifaunistiche sono ormai conclamati in tutto il mondo da studi e ricerche autorevoli. (il comitato Permanente del Consiglio Europeo ha considerato dannosi gli impianti eolici per l'avifauna, recependo il rapporto tecnico “Windfarm and Birds: an analysis of the effects of windfarms on bird and guidancce on enviromental assessment criteria and sites selection issues, 2003”.)

La creazione di larghi spazi aperti dove installare gli impianti eolici e le vaste vie di accesso creano squilibri nei microsistemi delle aree interessate incidendo in modo negativo sulla continuità di corridoi ecologici e determinando importanti perturbazioni, specie in fase di cantiere.

Inoltre l’intervento, vista l’esecuzione di scavi per le fondamenta delle torri eoliche, di scavi per la realizzazione/miglioramento della viabilità di accesso e di servizio, di riprofilature del suolo e di realizzazione di scarpate e opere per la regimazione delle acque, non può ASSOLUTAMENTE essere ritenuta ininfluente ai fini del VINCOLO IDROGEOLOGICO ex legge 4/1999; in fase di progetto devono essere fornite almeno le sezioni delle aree oggetto di movimento di terreno, rendering delle sistemazioni e attestazioni geologiche della stabilità delle aree interessate. Basti pensare che in taluni casi, la semplice rimozione di pochissimi esemplari arborei richiede pratiche autorizzative lunghe e complesse.

Tali considerazioni valgono anche per il vincolo paesaggistico ex D. Lgs 42/2004, ma non viene dettagliato nulla relativamente alle mitigazioni degli impatti previsti né in merito alla realizzazione dell’opera.

Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull’assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.

Risulta carente la documentazione fornita al fine di *escludere che l'intervento possa nuocere alla conservazione delle specie oggetto dell'art. 300 del 152/2006.*

In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:

anche in base all’effetto cumulativo degli impianti e delle infrastrutture di servizio sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l’integrità ecologica dell’area vasta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.

Elementi della Rete Natura 2000

Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico, il progetto in questione non ha affrontato tra le altre cose:

- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile “banalizzazione” - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Osservazioni
TRACCIATI E VIE DI ACCESSO. Elevate criticita' ed interferenze con gli habitat naturali in riferimento alla realizzazione degli aerogeneratori, delle piazzole di servizio e della nuova viabilita'.

Esaminando il progetto si rileverebbe quanto:

Nel 1 caso stato attuale della viabilità superiore ai 3 metri di larghezza
Stato di cantiere superiore ai 6 metri di larghezza + curva con raggio in ampliamento.

Nel 2 caso stato attuale della viabilità dai 2 metri ai 3 metri di larghezza
Stato di cantiere superiore ai 6 metri di larghezza + curva con raggio in ampliamento
Ripristino allo stato attuale.

Nel 3 caso stato attuale della viabilità minore dei 2 metri di larghezza
Stato di cantiere superiore ai 6 metri di larghezza + curva con raggio in ampliamento
Ripristino 3 metri di larghezza.

Dichiarando una sostanziale invariazione della stessa esistente una volta oggetto di ripristini.

Osservazioni.
Un impatto non rilevante legato alla viabilità di servizio, non potrebbe nel caso in questione corrispondere in quanto come da sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto, in particolare i previsti percorsi che interessano le pale, **saranno per forza interessati da enormi sbancamenti per consentire sia un livello di pendenza adeguato, sia una dimensione accettabile al trasporto ed installazione delle pale eoliche**.

Ricordando che il progetto interferisce con habitat prioritari della RER, la pendenza massima che possono affrontare questi trasporti è di 8° (circa 14%); laddove non si abbia questa pendenza è prevista la creazione di rilevati e sbancamenti, i quali creerebbero notevoli alterazioni al territorio.
Il raggio minimo di curvatura (35 metri) necessario è estremamente ampio e la viabilità di crinale presente che verrebbe percorsa dai mezzi non presenta assolutamente questa caratteristica.

Le operazioni necessarie a superare i limiti elencati creano un impatto fortissimo con l'ambiente circostante, specialmente lungo il tracciato interno boschivo che è ora caratterizzato da sentieri di MODESTE DIMENSIONI, (da un metro e mezzo di larghezza a circa 2 metri max- percorsi **REL-AVML e di collegamento**. Non sara' possibile affermare che la strada all'interno del bosco potrà avere una larghezza massima di 4-5 m, infatti, se ai bordi delle strade principali e della provinciale dovranno essere tagliate piante presenti, per permettere il passaggio dei mezzi, una strada con caratteristiche analoghe dovrà essere creata all'interno del bosco. **Le strade create dovranno pertanto avere una larghezza di 8-10 m. Attualmente, come si può anche vedere dalle successive foto, il percorso medio dei sentieri/mulattiere nel bosco è di circa 2,5 m.**
Va sottolineato inoltre che per ogni aerogeneratore saranno anche realizzate piazzole non solo per la creazione delle fondazioni ma anche per permettere il montaggio delle macchine.

Osservazioni

1) CONTRASTO CON LA LEGGE REGIONALE L.R. 24/09 E S.M.I..

IMPATTI SULLA RETE SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA, AVML- BORMIDA NATURA.

Secondo quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. L.R. 38/98 art. 16. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

***2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale* , si osserva che**
Il progetto in questione si pone in contrasto:
b) *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto*. **La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto, in quanto parte della stessa ricade sulla R.E.L. (Rete escursionistica ligure) e compresa nel sistema ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, tutelate ai sensi della L.R. 24/09.**
A tal proposito si rimarca quanto la Regione Liguria in precedenti pareri su parchi eolici aveva espresso pareri negativi.

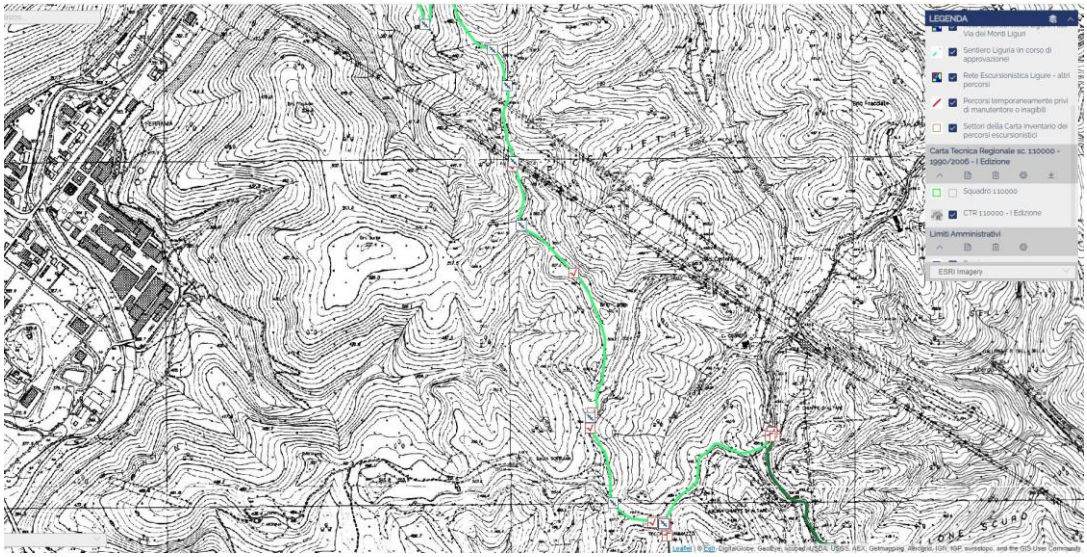
Osservazioni
Nel progetto non sono contenuti specifici studi circa gli impatti su le emergenze (Alta Via, REL, siti napoleonici o altro).

L.R. 16 giugno 2009, n. 24. **Rete di fruizione escursionistica della Liguria**

Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, *nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.* Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.
2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.
3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

Art. 5. (Dichiarazione di pubblico interesse)
1.I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA
Art. 11. (Norme generali di comportamento)
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato:
b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole,
forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4.



Impatto negativo in relazione alla fruizione escursionistica.
Fonte: https://geoportal.regione.liguria.it/

Sia la viabilità di servizio che di cantiere inciderebbe sulle condizioni di fruibilità dell'importante rete escursionistica , per le peculiarità e le finalità sancite dalla LR 24/2009 con sostanziale modifica delle dimensioni dei tracciati ed alterazione dello stato dei luoghi .

Confronto cartografico del percorso AVML(Alta Via dei Monti Liguri) -REL.

Come rilevabile dalla documentazione fotografica allegata alle presenti osservazioni, parte dei percorsi interni interessati dal progetto risultano essere sentieri – mulattiere o utilizzati per attività selvicolturali con larghezza massima 2 metri !!! o come nell'area del Bric Surite, risultano assenti !!!.

Manca un raffronto del proposto sistema di viabilità con la sovrapposizione di questo con percorsi MTB, in riferimento alla consistenza di "singola traccia" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 779/2018.

Conclusioni
Tali effetti di intervento con allargamenti necessari come da progetto lungo la REL-AVML risulterebbero in violazione della normativa vigente !.

Osservazioni

IMPATTI SULLA BIODIVERSITA' NON MITIGABILI

CARENZE NEGLI STUDI SULLA VEGETAZIONE PRESENTE.

Si evince che
Presenza di specie vegetali come Ilex aquifolium (agrifoglio), Luzula pedemontana (lucciola pedemontana) , Ruscus aculeatus (pungitopo) , Spiranthes spiralis (del genere orchidea)

Per quanto riguarda specie come ILEX e RUSCUS difatti e norme vigenti come la L.R. 30 gennaio 1984, n. 9. "Norme per la protezione della flora spontanea" modificato con l'art.15 delle L.R. 28/2009, prevede all'articolo 1 che La Regione con la presente legge, tutela il patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunità vegetali, con particolare riferimento alle entità in pericolo di estinzione sul territorio regionale.
All'articolo 4 recita che è vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, salvo si tratti di attività colturali.

Habitat e specie
Lo studio di impatto non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. Ciò ha portato a carenze nelle indagini naturalistiche soprattutto per quanto concerne l'analisi degli habitat (su base fitosociologia come richiesto dal dlgs 152), nonché degli habitat necessari alle esigenze ecologiche delle specie oggetto dell'art. 300 di tale decreto ("habitat di specie").

CONSIDERATO e VALUTATO che andrebbero effettuate delle specifiche indagini floristiche per osservare l'eventuale presenza di orchidee, sulle aree di installazione degli aerogeneratori e lungo la viabilità di cantiere nel periodo fenologicamente più idoneo in cui si concentrano le fioriture (marzo/maggio) e riportare le eventuali misure di mitigazione da intraprendere per la loro salvaguardia, stante che il Proponente afferma che "*non le ha riscontrate, anche a causa del periodo di indagine, ma esistono e sono citate nella bibliografia naturalistica relativa a questo comprensorio geografico*".

Osservazioni
(da esaminare attentamente anche quanto riportato fotograficamente nell'allegato fotografico ed ortofotografico)

Come già in precedenza accennato, si rilevano impatti negativi sugli habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale non mitigabili.
Difatti la presenza di habitat di interesse Comunitario (All. I), nonché altre presenze di habitat e specie , risultano già elementi forti di criticità.
Come si può leggere nelle diverse relazioni e confrontandole con i sopraluoghi effettuati in loco si rilevano notevoli carenze sugli studi e sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto . Difatti non risultano essere stati rilevati elementi floristici di pregio e tutelati come da sopralluoghi effettuati da guardie del WWF Savona durante lo scorso e l'attuale anno in corso. Si rileva che i

sopralluoghi effettuati o i rilievi fatti in ufficio da parte dei proponenti del progetto non risultano esaustivi. Mancano i vari periodi dell'anno al fine di verificare la presenza di altre specie vegetali o animali.
Difatti non vengono riportati nello studio altri sopraluoghi che devono essere svolti obbligatoriamente al fine di verificare durante le varie fasi dell'anno, la presenza di altre specie floristiche oggetto di tutela.

ANCHE PER QUANTO RIGURDA LA PRESENZA E L'IMPORTANZA DELL'AVIFAUNA MIGRATORIA si rammenta che l'area è interessata da passaggi di avifauna prenuziale nei mesi di Novembre e Gennaio-Febbraio.

Osservazioni
Quindi ***Gli approfondimenti naturalistici sugli habitat e sugli "habitat di specie " appaiono inadeguati e rapportati esclusivamente alle disposizioni della direttiva 92/43 ignorando che la direttiva 35/2004 e l'ari. 300 del d.lgs. n. 152/2006, considerano danno ambientale qualsiasi danno causato a un ampio numero di specie /habitat/ anche esternamente alle ZSC e che la*** Direttiva 2009/174/CE] ***impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette*** *(ari. 3 punto 2b; art. 4 punto 1; art. 4.4).*
In virtù di tale collocazione mediana tra i predetti Siti di Interesse Comunitario, **l'area oggetto di installazione del contestato impianto eolico è attraversata da corridoi ecologici essenziali sia per specie di ambienti boschivi, sia per specie di ambienti acquatici** che consentono, com'è noto, la funzionalità delle menzionate aree ZSC e ZPS, **rientrando nella rete di tutela Natura 2000.**

Altre Osservazioni su VIABILITA'

- *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto*.
L'impianto contrasta con interventi mitigabili in quanto i percorsi (strade e sentieri o tracciati) che verrebbero realizzati, stravolgerebbero oltre il paesaggio, soprattutto gli habitat.
Nella relazione progettuale vengono mostrate solamente fotografie che ritraggono solamente tratti di viabilità esistente che comporterebbero scavi ed alterazione della stessa viabilità minimali.
Ma non sono presenti gli impatti sulle reali previsioni di nuovi scavi relativi alla prevista nuova viabilità ed alla realizzazione delle enormi piazzole .
Nuova apertura di strade e impermeabilizzazione del suolo Sebbene il progetto tenti in ogni modo di dissimulare il dato reale, volendo far credere trattarsi di "adeguamento di viabilità esistente", la realizzazione delle infrastrutture necessarie al trasporto e all'installazione degli aerogeneratori comporterebbe la vera e propria apertura di nuove strade, con grandi sbancamenti e consistenti movimentazioni di terreno. I percorsi esistenti sono, infatti, mulattiere, sentieri pedonali, come già osservato, con sezioni mediamente di poco superiori al metro. Le strade di progetto hanno, invece, sezioni medie intorno ai 5 metri arrivando fino a 8,5 / 10 metri nei tornanti con raggi di curvatura di 50 metri, necessari al transito dei convogli speciali. **(vedere documentazione fotografica allegata alla presente).**

Senza poi contare gli impatti determinati dalle piazzole ausiliarie !!. Difatti nel progetto non vengono individuate le aree di cantiere destinate (solo un area di cantiere per i mezzi) ad ospitare le rilevanti movimentazioni di terre e rocce da scavo previste per la realizzazione della nuova viabilità e delle piazzole che ospiteranno gli aerogeneratori !!!

CONCLUSIONI

Si ritiene di dover evidenziare diverse criticità, per contrasto con indicazioni normative.

Osservazioni

PRODUZIONE REALE DEGLI IMPIANTI EOLICI GIA' OPERANTI

Chiediamo che nella procedura di V.I.A. per centrali eoliche prioritariamente al fine di qualsiasi rilascio autorizzativo, sia analizzata la produzione reale messa in rete (dati Terna) dell'impianto già esistente. Questo vale per qualsiasi progetto di ampliamento o di nuovo impianto.

In relazione alla procedura in oggetto, il WWF Savona chiede che nell'esame svolto dalla Regione e dalla Provincia, sia analizzato anche il risultato produttivo consuntivo conseguito dagli impianti già esistenti nella zona.

Considerati i pesanti effetti negativi su paesaggio, fauna e, in generale, stabilità dei terreni, riteniamo necessario che siano certi i risultati produttivi reali (non quelli cartacei), certificati dall'ente che ritira la produzione, di questi impianti.

Osserviamo che la richiesta di esaminare la produzione degli impianti esistenti prima di **procedere all'ampliamento è una procedura normalissima in qualsiasi impianto industriale produttivo.**

Osservazioni

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP)

Come già citato in precedenza, il **Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo della Regione Liguria ha osservato che**

In riferimento al riassetto dei tramiti carrabili collegati fra loro con piazzole di servizio permanenti e di cantiere, potenzialmente costituenti un innovativo reticolo di penetrazione viaria, si rileva la possibile non coerenza con la disciplina di cui all'art, 52 delle Norme di Attuazione del vigente Piano di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), laddove vieta l'apertura di nuove strade.

Visto che il nuovo impianto comporterà la realizzazione di nuova viabilità in aree naturali e forte ed invasivo adeguamento e permanenza dell'esistente reticolo viabile, si rileva :

Come indicato nel progetto, la zona in oggetto ricade:

P.T.C.P.

In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.

Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :

Assetto insediativo:

- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.

Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti: ("***Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)";*

nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con

Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio,

un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*

*Al comma 3, "***non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al

conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*

Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.

Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.

La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione e di una così sostanziale modifica dello stato dei luoghi !..

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**

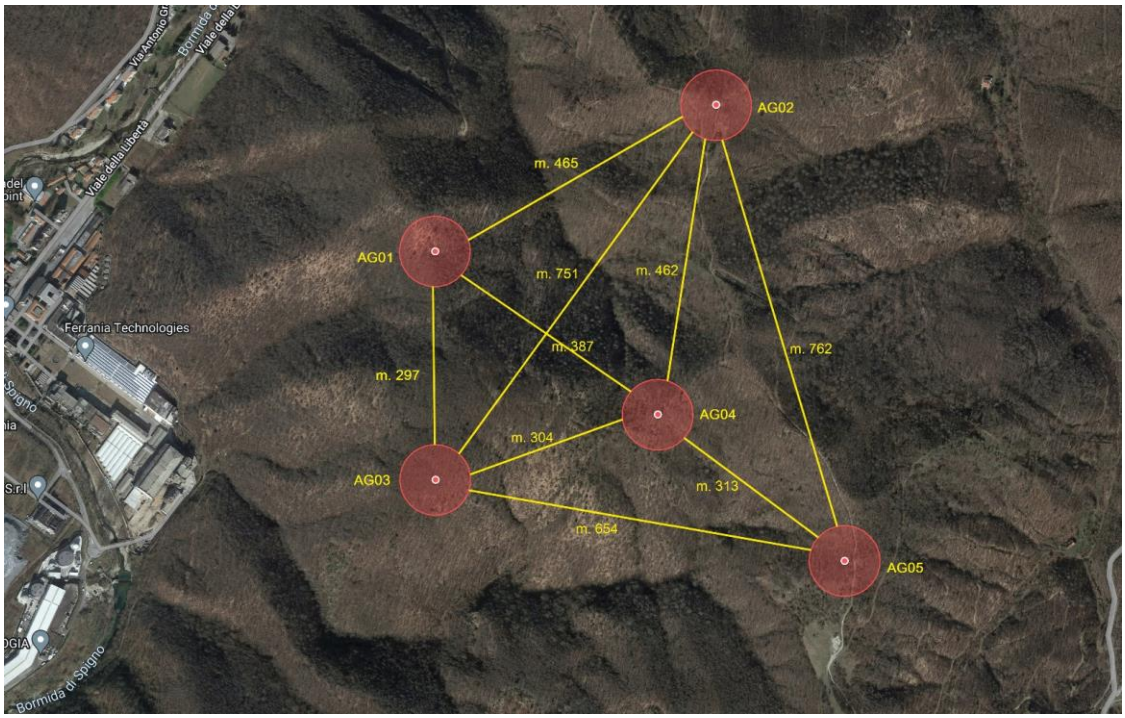
Osservazioni distanze tra gli aerogeneratori

L'impianto oggetto di "Osservazioni" si va ad inserire in un contesto territoriale di crinali situati tra il versante tirrenico e quello padano oramai già saturo e su cui incombono una serie di progetti

autorizzati ma ancora non realizzati ed altri, come quello oggetto delle presenti osservazioni, in corso di autorizzazione.
L'emanazione del decreto del ***Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili." ,*** ha regolamentato, per quanto possibile, il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio dettando norme di salvaguardia per la tutela dei beni ambientali, paesaggistici e per la tutela della salute e per la sicurezza dei cittadini.

Distanze tra le macchine.
Le misure di mitigazione il D.M. 10/09/2010 prevedono due distanze minime da rispettare sia per **evitare l'effetto selva sia per non compromettere producibilità delle macchine per l'inevitabile effetto scia lungo la direttrice del "vento prevalente" e nella direttrice del "vento non prevalente" nel caso fossero installate troppo vicine.**
La distanza tra le macchine è regolata dal Decreto Ministeriale 10/09/2010 il quale dispone
Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) -Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio3.1. Analisi dell'inserimento nel paesaggio3.2. Misure di mitigazione):"una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento"
Sulle questioni specifiche relative alle distanze da rispettare e per dipanare ogni dubbio di interpretazione, è intervenuta la Corte Costituzionale relativamente ai punti 3.1 e 3.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10-9-2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con sentenze n. 11/2014 e n. 275/2014 si è espressa e che si riporta testualmente: ***" La distanza contemplata nelle lett. b) ed e) dei punti 3.1 e 3.2 delle Linee Guida è imposta indubbiamente al fine di verificare l'esistenza e quindi l'interferenza visiva tra i beni culturali e paesaggistici esistenti sul territorio e gli Aerogeneratori.*** *Le suddette prescrizioni delle Linee Guida sono state oggetto di espressa qualificazione da parte della Corte Costituzionale che, in diverse pronunce, ha ascritto valore regolamentare alle stesse, superando il carattere tecnico che le connota ed affermando che:" Il D.M. 10/09/2010 contiene norme finalizzate a disciplinare in via generale ed astratta il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, alle quali sono vincolati tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività in questione".*
La Corte peraltro evidenzia che :" L'obiettivo delle suddette Linee Guida è espressamente individuato nell'art.12,comma 10 D.Lgs.n.387/2003 nella finalità di assicurare un corretto inserimento degli impianti con specifico riferimento agli impianti eolici nel paesaggio precisando che il paesaggio deve essere considerato "l'ambiente nel suo aspetto visivo .Si deve notare, in proposito, che l'intento del legislatore è quello di rendere compatibili le ragioni di tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, nella fattispecie, potrebbero entrare in collisione, giacché una forte espansione delle fonti di energia rinnovabili è, di per sé, funzionale alla tutela ambientale, nel suo aspetto di garanzia dall'inquinamento, ma potrebbe incidere negativamente sul paesaggio: il moltiplicarsi di impianti, infatti, potrebbe compromettere i valori estetici del territorio, ugualmente rilevanti dal punto di vista storico e culturale, oltre che economico, per le potenzialità del suo sfruttamento turistico."(C.C.n.275/2014)"…
Ed ancora:
" Le Linee Guida costituiscono in un ambito esclusivamente tecnico, il completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa. Se è ovvio che essi, qualora autonomamente presi, non possono assurgere al rango di normativa interposta, altra è la conclusione cui deve giungersi ove essi vengano strettamente ad integrare, in settori squisitamente tecnici, la normativa primaria che ad essi rinvia. In detti campi applicativi essi vengono ad essere un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche caratteristiche della fattispecie tecnica che, proprio

perché frutto di conoscenze periferiche o addirittura estranee a quelle di carattere giuridico le quali necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale, mal si conciliano con il diretto contenuto di un atto legislativo. Non a caso per la loro definizione è prevista una procedura partecipativa estremamente ampia ed articolata. Poiché essi, come si è detto, fanno corpo con la disposizione legislativa che ad essi rinvia, il loro mancato rispetto comporta la violazione della norma interposta e determina, nel caso si verta nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e qualora la norma interposta esprima principi fondamentali, l'illegittimità costituzionale della norma censurata." (C.C.n.11/2014)."



La figura mostra le distanze tra gli aerogeneratori.

le distanze calcolate, sempre tra i rotori sarebbero le seguenti:
- AG01 - Ag02 m. 465
- AG01 - AG03 m. 297
- AG01 - AG04 m. 387
- AG02 - AG05 m. 762
- AG03 - AG04 m. 304
- AG03 - AG05 m. 654
- AG03 - AG02 m. 751
- AG04 - AG05 m. 313
- AG04 – AG02 m. 462

Dalle norme vigente il rispetto delle distanze minime risulterebbero:
Rispetto al vento non prevalente distanza minima 3 diametri) = m. 408
Rispetto al vento prevalente distanza minima 5 diametri = m. 680
La distanza dell'impianto dall'area industriale:
- AG01 m. 520
- AG03 m. 375

Dalla verifica complessiva delle distanze risulta che l'impianto in parte **non rispetterebbe le distanze minime** imposte dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili."
Pertanto non verrebbero rispettati i criteri dettati dalle normative vigenti.

Osservazioni ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Impatto acustico

L' art. 5, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 definisce gli impatti ambientali come "effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Quindi, gli effetti di rilievo sull'insieme dei valori alla cui tutela è indirizzata la procedura di valutazione di impatto ambientale, la cui finalità – ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 – è quella di "… contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita".

Le vibrazioni a bassa frequenza prodotte dalle pale posso dare origine alla così detta "sindrome da turbina eolica" che interessa le popolazioni residenti presso le pale.

Le indicazioni date in genere agli installatori sono quelle di tenere un raggio minimo di 500 m per potenza complessiva inferiore a 1 MW, dalle zone abitate.

Un recentissimo studio, pubblicato sulla rivista Noise&Health *(Anno 2012, volume 14, numero 60 - Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health, autori Michael A. Nissenbaum, Jeffery J Aramini, Christopher D. Hanning)* evidenzia disturbi del sonno e sindromi depressive fino a 1,4 km di raggio dagli impianti eolici.

Osservazioni

La normativa vigente Dlgs 199/2021, e s.m.i., D.L. del 21/04/2023 n.21, **impone una fascia di rispetto di 3 km dai beni culturali sottoposti a tutela,** escludendo comunque che le aree ricomprese in quella fascia siano da considerare IDONEE per l'installazione di impianti eolici !!!

Analisi Beni Vincolati nel buffer del 3 km del parco eolico di Piccapietre
Ferrania (Cairo M.tte)

Ex Dopolavoro all'interno dell'ex complesso industriale Ferrania;
Centrale termoelettrica all'interno dell'ex complesso industriale Ferrania;
Direzione all'interno dell'ex complesso industriale Ferrania;
Portineria ed ingressi all'interno dell'ex complesso industriale Ferrania;
Centrale ex SIPE;
Abbazia di Ferrania;
Parco della Vecchia Chiesa Villa De Mari;
Complesso paesistico Boschi di Montenotte;

Altare

Palazzo K e terreni annessi;
Capella cimiteriale Madonna dei Prati;
Chiesa S.S. Annunziata;
Fabbricato Viaggiatori FFSS
Complesso ex fabbrica SAVAM;
Ex Chiesa San Sebastiano;
Chiesa Parrocchiale Sant'Eugenio;
Asilo Monsignor Bertolotti;
Antica Vetreria Racchetti
Palazzo Bordoni;
Villa Rosa e parco;
Villa Agar Casa di riposo Bormioli;
Chiesa San Rocco;
Resti Castello Medievale Xi Secolo;

Complesso Fortificato Sbarramento di Altare - Forte Teggia;
Carcare
Chiesa San Sebastiano e San Rocco;
Chiesa San Giovanni Battista;
Palazzo Comunale;
Ex Chiesa Santa Rosalia;
Ponte Via Castellani - Via Garibaldi;
Casa dove dormì Napoleone dopo la battaglia di Montenotte.

Analisi distanze parco eolico Piccapietre

S. Pietro Borgo Ferrania	1208 metri
Prasottano	517 metri
Stazione FFSS Ferrania	860 metri
Case rettilineo ex Ferrania	740 metri
Traliccio 4G Vispa	1800 metri
Autostrada (casello Altare)	1000 metri
Autostrada (sede stradale)	850 metri
Palazzo K	940 metri
Cascina Fogona B&B	1080 metri
Museo del Vetro	1860 metri
Ex stabilimento Ferrania	460 metri
Azienda Comparato	580 metri
Centrale elettrica SIPE	890 metri
Ferrania Chemical	970 metri
Cartiera	930 metri
Zincol	1060 metri
Biodigestore	710 metri

In particolare l'Abbazia del Borgo San Pietro è un complesso di grande interesse Storico e Culturale, anch'esso vincolato . I primi documenti risalgono all'anno 1036 e 1097ed evidenziano una realtà religiosa benedettina prima, agostiniana dopo, di grande importanza ed influenza per le comunità liguri e piemontesi di allora.

La norma di riferimento che stabilisce le distanze dai centri abitati e dalle singole case è il D.M. 10/09/2010, che detta le regole del rispetto delle distanze dai centri abitati e determina la distanza minima, l'allegato 4 dello stesso D.M. stabilisce gli elementi per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio. Al punto 5.3 vengono stabilite le distanze minime degli aerogeneratori che per le unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, **la distanza non deve essere inferiore ai 200 metri**, mentre **per i centri abitati la distanza minima non deve essere inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (180 metri x 6 = 1080 metri.).**

Osservazioni
Distanze tra l'impianto eolico proposto e gli impianti industriali a rischio rilevante



https://www.comunecairomontenotte.it/amministrazione-trasparente/informazioni-ambientali/

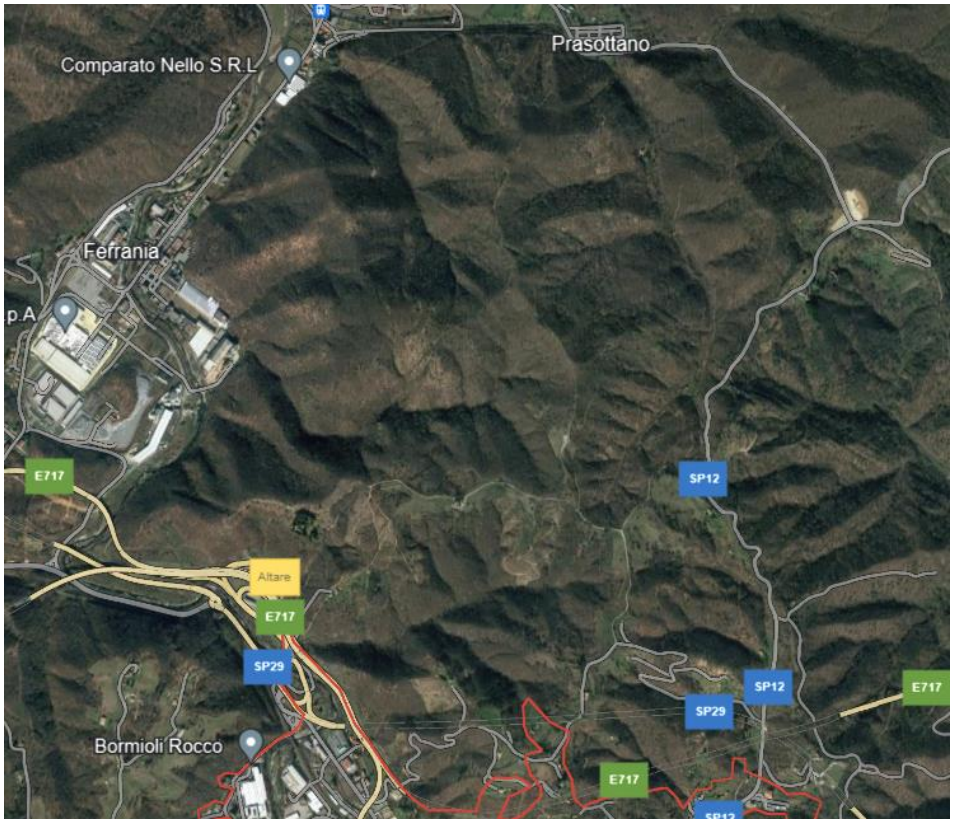
Industrie soggette alla normativa grandi rischi (SEVESO TER).
Il **Ministero della Transizione Ecologica** e l'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)** curano l'inventario delle industrie soggette alla direttiva europea NR 82/501/CEE denominata "direttiva Seveso", che l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico con il decreto legislativo nr 105 del 26 giugno 2015.
Nella provincia di Savona sono presenti nove stabilimenti di cui tre interessano il comune di Cairo Montenotte, e sono così classificati (ai sensi del Dlgs 105/2015):
Soglia Inferiore:

- Ferrania Chemicals Srl – Fabbricazione di sostanze chimiche – Viale della Libertà 57, Ferrania;

- Liguria Gas – Stoccaggio di GPL – Loc. Braia, Dego;

- Soglia Superiore:
  - Zincol Ossidi SpA – Fabbricazione di sostanze chimiche – Via Gramsci, Ferrania.

Nel progetto vista la presenza di impianti industriali a rischio rilevante, manca una valutazione degli impatti sia con gli aereogeneratori più vicini, sia con le opere di connessione.



Area del centro urbano di Altare delimitata in rosso fonte: google maps



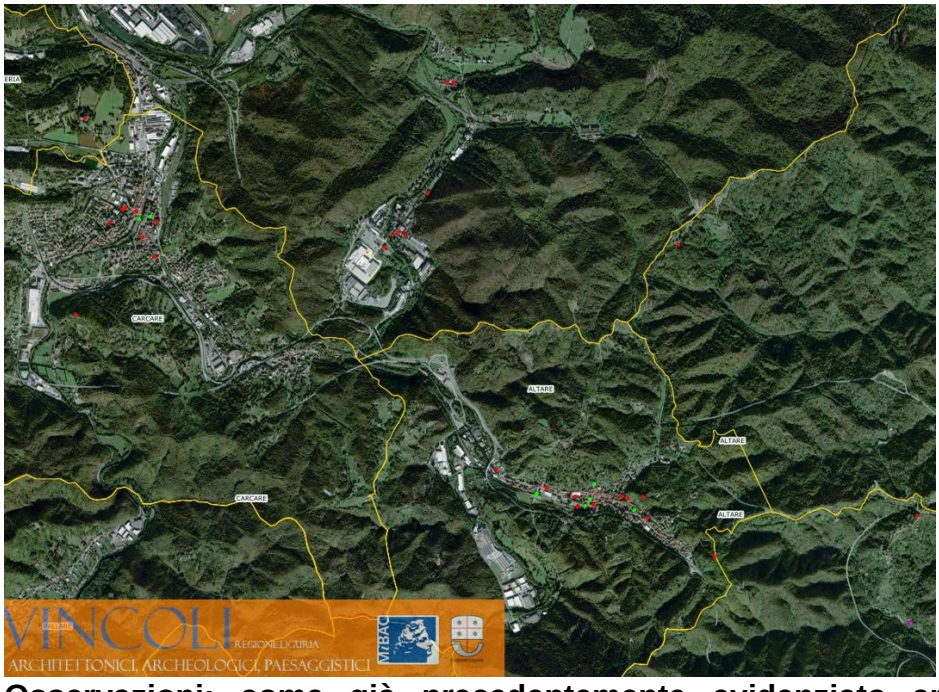
Area del centro urbano di Altare delimitata in rosso fonte: google maps



Area del centro urbano di Altare delimitata in rosso fonte: google maps

Osservazioni
la tutela del paesaggio.

A livello europeo, il paesaggio è così definito ”*Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”* (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).
La connotazione di questo concetto è quindi chiaramente, ed in maniera assai circostanziata, legata al paesaggio come prodotto dell'interpretazione che la specie umana ne può dare e che essa stessa ha contribuito a modellare.
Come ampiamente argomentato dalla letteratura di settore, la questione del paesaggio è affermazione del diritto delle popolazioni alla qualità di tutti i luoghi di vita, sia straordinari sia ordinari, attraverso la tutela/costruzione della loro identità storica e culturale (MIBAC 2007).
Analizzando il tema degli impianti eolici industriali sotto il profilo autorizzativo della tutela paesaggistico/ambientale il principale e più autorevole riferimento è contenuto nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.lgs 22/1/2004 n° 42 il quale, con l'art. 146 stabiliva che: “*entro sei mesi… è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti*”.
Il D.P.C.M. 12/12/2005 attua tale norma; esso consta di 4 articoli, in particolare, l'Allegato al DPCM definisce finalità e contenuti della “*Relazione Paesaggistica*”, che d'ora in poi dovrà corredare tutte le richieste di autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del Codice (si devono intendere le zone sottoposte al vincolo paesaggistico.
Sempre il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sancisce che il Patrimonio Culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (2.1). Inoltre nello stesso decreto all'articolo 136 si recita al punto d) *“le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”* .
Riteniamo quindi che la realizzazione delle torri eoliche compromettano ciò che intrinseco nel il diritto della popolazione sia per il godimento del paesaggio sia per le attività scientifiche dell'osservatorio che svolge anche attività aperte al pubblico.



Osservazioni: come già precedentemente evidenziato anche nello specifico punto contenuto nelle presenti osservazioni, gli accessi preesistenti non sono in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia

di servizio permanente al parco eolico interessato dai percorsi dell'AVML e di percorsi di importanza sovranazionale.
Si osserva che un adeguamento della viabilità preesistente, non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa .
A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.

CONTRASTO CON I VINCOLI IMPOSTI DAL BANDO REGIONALE P.S.R.

Si osserva che parti di territorio che interessano il progetto **hanno usufruito del contributo previsto dal Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020, in particolare della Misura 8 – Sostegno del settore forestale, sottomisura 8.6 "Interventi di mitigazione delle foreste e di aumento del pregio ambientale".**

Osservazioni
La Delibera di Giunta regionale n. 1335 del 30/12/2016 PSR 2014-2020 – Bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento – Misura M08 *"Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"* – Importo € 23.910.000,00. Allegato D – Sottomisura M08.06 - Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - dotazione di € 6.512.500,00,

prevede che:
gli impegni e altri obblighi, di cui al precedente punto 2., sono azioni che il beneficiario si impegna a svolgere per ottenere il sostegno e per un determinato periodo di tempo, una volta percepito il contributo. Il sostegno erogato è revocato in parte o del tutto laddove gli impegni e gli obblighi non sono rispettati;

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale o riduzione del contributo erogato, come disciplinato nelle griglie allegate, sono:
corretta attuazione degli investimenti concessi ***e mantenimento della destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo****, così come disposto dal capitolo 8.1 del PSR. Qualora siano previsti impegni di mantenimento secondo i documenti tecnici di cui al punto 5) del precedente paragrafo relativo alla "Domanda di sostegno", il mantenimento della destinazione d'uso prevede anche il rispetto dei relativi impegni inseriti nel piano di coltura e conservazione o nel piano di manutenzione, secondo quanto previsto per i rispettivi interventi;*

Stabilità delle operazioni. Ai fini del presente bando, il beneficiario di un aiuto per investimenti connessi ad infrastrutture deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a: • non effettuare il cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; • non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

La documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare: • il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso degli interventi selvicolturali; • il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla realizzazione o ripristino di strade forestali, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999. ***Il periodo di riferimento è pari a dieci anni decorrenti dalla data di pagamento dello stato finale, secondo le disposizioni del PSR.***

Tale Bando alla voce allegato **C - Domanda di Sostegno - Progetto di intervento recita:**
Si ricorda che il soprassuolo oggetto di sostegno è vincolato a destinazione boschiva e gravato degli obblighi di manutenzione indicati nell'allegato piano di coltura e conservazione per i 10 anni successivi all'atto finale di concessione del contributo di saldo.

Pertanto il progetto contrasterebbe con tale bando e la relativa destinazione d'uso.

Osservazioni:
Sussiste il vincolo per l'area boscata.
Nell'istruttoria si dichiara che gli interventi di sistemazione della strada di accesso e le opere afferenti la costruzione delle stazioni eoliche interesseranno superfici boscate.
A tal riguardo si ritiene osservare che:
- tali aree risultano essere sottoposte a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04 e s.m.i. (**Codice dei beni culturali e del paesaggio) art. 142** lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi;
- Articolo 131. (Salvaguardia dei valori del paesaggio) 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si **intendono parti** di territorio i cui caratteri **distintivi** derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

- Articolo 134. (Beni paesaggistici)
1. Sono beni paesaggistici: b) le aree indicate all'Articolo 142;

Per la realizzazione di tali interventi nelle aree boscate occorrono predisposizioni di mutazione alla **destinazione e trasformazione dell'uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona vincolata dove è opportuno attestare** la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.

ASPETTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE

Si rileva che non è prevista nessuna proposta compensativa relativa alle opere di rimboschimento nei siti derivanti dalle opere che prevedono il disboscamento.

Quindi si ipotizzano violazioni di cui al comma 3 dell'art. 8 " Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative" del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

In quanto come previsto dal comma 1:

Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco (vedasi osservazioni precedenti inerenti l'applicazione dei vincoli di cui alla legge 353/00).

In quanto come previsto dal comma 2:

E' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità. (vedasi osservazioni precedenti inerenti l'applicazione dei vincoli di cui alla legge 353/00).

Per quanto osservato e per le criticità elencate, in particolare per lo stato dei luoghi, le interferenze con avifauna e rotte migratorie, frammentazioni ed impatti su habitat non mitigabili, distanze non a norma con le linee guida sulle rinnovabili, il mantenimento della destinazione d'uso, si chiede un parere negativo del progetto.